COMUNE DI MATERA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARREDO URBANO NEI RIONI SASSI



NORMATIVA E SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO

Comune di Matera – Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi

MATERA 2019
OPEN FUTURE

COMUNE DI MATERA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO SASSI

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARREDO URBANO NEI RIONI SASSI

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2023 del 24/11/2023

Approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 134/2025 del 01/04/2025

Redatto da: Comune di Matera – Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi
Dirigente: Ing. Giuseppe Gaudiano.

Revisione del regolamento del 2004 redatto dagli Architetti Francesco Bracciale e Maria Bruna Palomba
Immagine di copertina: Caffè Umberto I - Piazza del Sedile – primi anni '900.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI pag. 1

ART. 1) Oggetto del Regolamento. pag. 1

ART. 2) Ambito territoriale di applicazione. pag. 1

TITOLO II – DISCIPLINA pag. 2

ART. 3) Insegne di esercizio. pag. 2

ART. 4) Targhe, toponomastica, numeri civici, citofoni, cassette posta. pag. 4

ART. 5) Bacheche e pannelli espositori. pag. 5

ART. 6) Corpi illuminanti. pag. 5

ART. 7) Cartelli pubblicitari e pubblicità generica. pag. 6

ART. 7 bis) Schermi e altri apparati luminosi. pag. 6

ART. 7 ter) Installazione di opere artistiche. pag. 6

ART. 8) Indicazioni di ubicazione (preinsegne). pag. 7

ART. 9) Tende solari, ombrelloni, pergolati, gazebo. pag. 7

ART. 10) Installazioni esterne per esercizi di somministrazione . pag. 9

ART. 11) Verde pubblico e privato. pag. 14

ART. 12) Antenne e apparati tecnologici. pag. 14

TITOLO III – PROCEDURA AMMINISTRATIVA pag. 15

ART. 13) Domande di autorizzazione. pag. 15

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI pag. 17

ART. 14) Verifiche periodiche e revoche. pag. 17

ART. 15) Rimozioni dei mezzi abusivi. pag. 18

ART. 16) Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione. pag. 18

TITOLO V - NORME TRANSITORIE pag. 18

ART. 17) Norma transitoria. pag. 18

ART. 18) Abrogazioni. pag. 18

TAVOLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DI INSTALLAZIONE pag. III

SCHEDE TECNICHE pag. VII

INDICE DELLE SCHEDE TECNICHE

ART. 3	Insegne di esercizio.	**SCHEDA n. 1**
ART. 4	Targhe – citofoni – numeri civici – cassette posta.	**SCHEDA n. 2**
ART. 6	Corpi illuminanti.	**SCHEDA n. 3**
ART. 8	Indicazioni di direzione – preinsegne.	**SCHEDA n. 4**
ART. 9	Tende solari – ombrelloni – pergolati.	**SCHEDA n. 5**
ART. 10	Arredi aree esterne esercizi di somministrazione.	**SCHEDA n. 6.0**
ART. 10	Tipologie di delimitazioni.	**SCHEDA n. 6.1**
ART. 10	Tipologie di pedane.	**SCHEDA n. 6.2**
ART. 10	Tipologie di ombrelloni.	**SCHEDA n. 6.3**
ART. 10	Piazza San Pietro – cono visivo.	**SCHEDA n. 6.4**
ART. 10	Piazzetta San Giovanni Battista – coni visivi.	**SCHEDA n. 6.5**
ART. 10	Piazza del Sedile – cono visivo.	**SCHEDA n. 6.6**
ART. 10	Piazza del Duomo – coni visivi.	**SCHEDA n. 6.7**
ART. 10	Via Domenico Ridola - Chiesa del Purgatorio – cono visivo.	**SCHEDA n. 6.8**
ART. 10	Via Domenico Ridola - Chiesa di Santa Chiara – cono visivo.	**SCHEDA n. 6.9**
ART. 10	Via Domenico Ridola – Piazzetta Giovanni Pascoli – coni visivi.	**SCHEDA n. 6.10**
ART. 10	Piazza San Francesco d'Assisi – area interdetta.	**SCHEDA n. 6.11**
ART. 10	Piazza Vittorio Veneto - Chiesa di Santa Lucia – coni visivi.	**SCHEDA n. 6.12**
ART. 10	Piazza Vittorio Veneto – monumenti vari – cono visivo.	**SCHEDA n. 6.13**
ART. 10	Via San Pietro Barisano – cono visivo.	**SCHEDA n. 6.14**
ART. 10	Via D'Addozio – Chies a Convento di Sant'Agostino - coni visivi.	**SCHEDA n. 6.15**
ART. 10	Via Fiorentini – Chiesa madonna delle Virtù nuova - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.16**
ART. 10	Via Sant'Antonio Abate – Chiesa di Sant'Antonio Abate - cono visivo	**SCHEDA n. 6.17**
ART. 10	Via Casale – Palazzo del casale - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.18**
ART. 10	Via Riscatto – Chiesa e Convento di San Giuseppe - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.19**
ART. 10	Via Madonna delle Virtù – Convento di Santa Lucia e Agata - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.20**
ART. 10	Via Madonna dell'Idris – Chiesa della Madonna dell'Idris - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.21**
ART. 10	Rione Malve – Chiesa di Santa Lucia alle Malve e necropoli - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.22**
ART. 10	Vico San Leonardo – Chiesa di San Leonardo - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.23**
ART. 10	Rione Casalnuovo – Convicinio di Sant'Antonio - cono visivo.	**SCHEDA n. 6.24**
ART. 11	Verde pubblico e privato.	**SCHEDA n. 7**
ART. 12	Antenne e apparati tecnologici.	**SCHEDA n. 8**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1) - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le installazioni di:

- insegne di esercizio;
- targhe, toponomastica, numeri civici, citofoni, cassette posta;
- bacheche e pannelli espositori;
- corpi illuminanti;
- cartelli pubblicitari e pubblicità generica;
- schermi e altri apparati luminosi;
- installazioni artistiche e opere d'arte;
- indicazioni di ubicazione (preinsegne);
- tende solari, ombrelloni, pergolati, gazebi;
- arredi a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- verde pubblico e privato;
- antenne e apparati tecnologici.

Tutti gli ulteriori elementi di arredo urbano non espressamente previsti da questo regolamento devono intendersi non compatibili con i caratteri storico-artistici e paesaggistici dei Rioni Sassi e, pertanto, non è consentita la loro installazione nell'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento.

ART.2) - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio dei Sassi, come delimitato dalle Previsioni Generali del Recupero in attuazione della L. 771/86, e nel prospiciente Altopiano Murgico, come delimitato nella cartografia ufficiale che individua la "Core Zone" inscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Al fine di contenere eclatanti difformità che potrebbero verificarsi nelle quinte urbane che si fronteggiano sullo stesso tracciato viario in coincidenza con il limite del territorio dei Sassi, la disciplina del regolamento si estende anche alle quinte edilizie delle strade della città del piano prospicienti il limite della legge n. 771/86:

- Via Casalnuovo;
- Vico Terzo di Via Casalnuovo;
- Via Domenico Ridola;
- Via San Francesco d'Assisi;
- Piazza del Sedile;
- Via delle Beccherie;
- Piazza Vittorio Veneto;
- Via San Biagio;
- Piazzetta San Giovanni Battista;
- Piazza San Biagio;

- Via Santa Cesarea;
- Via Vincenzo D'Addozio;
- Recinto Primo di Via D'Addozio.

Le norme riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di cui all'Art.1 tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti ad autorizzazione semplificata".
- D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 "Revisione delle imposte comunali pubblicità – pubbliche affissioni – occupazione suolo pubblico – smaltimento rifiuti".
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada".
- Disciplina in materia di suolo pubblico appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, anche in concessione, nonché aree private gravate da servitù di uso pubblico.
- Vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale".
- Vigente "Regolamento Comunale di disciplina degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni".
- N.T.A. "Previsioni generali del recupero rioni Sassi di Matera" in attuazione del L. 11 novembre 1986 n. 771.

Chiunque intenda avvalersi di quanto previsto dal presente Regolamento deve farne apposita domanda al Comune.

TITOLO II
DISCIPLINA

ART. 3) – INSEGNE DI ESERCIZIO

Per insegne d'esercizio si intendono: scritte, tabelle, vetrofanie e vetrografie a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio o attività di servizio, commercio, artigianale, d'arte o professionale; che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

a) Limitazioni generali

- Le insegne non devono nascondere o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte;
- sono vietate le insegne direttamente dipinte sul paramento murario delle facciate degli edifici, sia pubblici che privati;
- sono vietate le insegne contenenti pubblicità generica così come definita nell'Art. 7;
- sono vietate le insegne a bandiera;
- non sono consentite insegne luminose, o retroilluminate, insegne lampeggianti ad intermittenza, insegne a messaggio variabile, neanche per comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine;
- non sono consentite le vetrofanie (sovrapposizione di caratteri o motivi decorativi su vetro) e/o caratteri a rilievo sul piano dell'insegna;
- l'utilizzo di insegne luminose, a bandiera e a luce intermittente, è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti deve essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare;
- in nessun caso è consentito l'uso di alluminio anodizzato o qualunque altro materiale in contrasto con la tradizione dei luoghi;
- ogni esercizio, anche se dotato di più vetrine esterne, può avvalersi di una ed una sola insegna;
- per gli esercizi aventi accesso al pubblico da più percorsi è consentita l'installazione di una sola insegna per ogni percorso.

b) Limiti di posizione

Le insegne devono essere collocate:

- all'interno del perimetro delle aperture dei relativi esercizi, in corrispondenza del sopraluce, sulla via o spazio pubblico o ad uso pubblico di affaccio, senza aggetti o sporgenze sul piano della facciata degli edifici in cui sono alloggiati, con larghezza massima pari a quella dell'infisso;
- immediatamente al di sopra dell'infisso, nel caso di vano porta privo di sopraluce, in corrispondenza della fascia di architrave, con larghezza massima pari a quella del vano porta e con distanza massima dalla parete pari a 5 cm;
- all'interno del perimetro delle aperture dei relativi esercizi con vano porta di h > 2 mt, con larghezza massima pari a quella dell'infisso;
- laddove non sia possibile collocare l'insegna di esercizio nelle summenzionate posizioni è consentita l'installazione laterale, in allineamento con il limite superiore del vano della porta di accesso pubblico all'esercizio, a condizione che la superficie dell'insegna sia inferiore a 0,50 mq e previa autorizzazione paesaggistica rilasciata nelle forme di legge. Tali insegne devono essere collocate sulle murature degli esercizi commerciali entro i limiti delle proprietà adiacenti.

c) Materiali e tecniche consentiti

Legno:	• con caratteri incisi, dipinti o applicati su pannello di fondo; • singole lettere applicate direttamente sulla fascia di architrave;
Ferro, corten, bronzo:	• lastra con caratteri applicati o diretti, monocromatici e non fosforescenti; • singole lettere applicate direttamente sulla fascia di architrave;
Pietra locale (Calcarenite di Gravina – Calcare di Altamura), Terracotta:	• lastra con caratteri incisi o a rilievo, applicati o diretti, monocromatici e non fosforescenti; • singole lettere applicate direttamente sulla fascia di architrave;
Lamiera dipinta:	• con fondo in tinta unica e caratteri monocromatici e non fosforescenti.
Vetrografie:	(smerigliatura, muscolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche) • riguardanti unicamente "il logo" dell'esercizio, possono essere inserite sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati.

Le soluzioni devono essere semplici ma non precarie.
Composizione e tecniche di esecuzione devono essere accuratamente studiate e descritte nel progetto dell'insegna.
Considerato il carattere di massima essenzialità qualificante i luoghi si ricorda che in ogni caso la scelta dei caratteri e dei colori deve essere ispirata alla massima sobrietà, evitando gli eccessi di inventiva.

Per quanto disciplinato dal presente articolo si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n.1)

ART. 4) – TARGHE – TOPONOMASTICA – NUMERI CIVICI – CITOFONI – CASSETTE POSTA

a) Limitazioni generali

- Si intendono estese alle targhe le limitazioni generali disposte per le insegne.
- Le dimensioni delle targhe non possono superare le misure di cm 29,7 in orizzontale e cm 21,0 in verticale (F.to A4); di norma debbono essere realizzate in metallo (ferro, corten e bronzo), evitando sempre l'uso di colori di marcato contrasto cromatico; è vietato l'uso di materiali plastici e/o sintetici trasparenti o coprenti;
- per le abitazioni, fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi, la scelta di piccole targhe di identificazione, campanelli, cassette-posta e citofoni, deve essere ispirata alla massima semplicità, evitando gli eccessi di decorazioni e personalizzazioni contrastanti con il carattere essenziale dei luoghi;
- i numeri civici devono essere conformi a quelli tradizionali, per dimensioni, materiali, colori e caratteri.

b) Limiti di posizione

- Le targhe devono essere collocate sui portoni di ingresso. Non è consentito collocarle su sopraluce, inferriate, cancelli, griglie ecc.;

- non devono sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte;
- per le abitazioni, salvo quanto stabilito nei precedenti commi, piccole targhe di identificazione devono essere collocate sui battenti dei portoni, eccezionalmente in corrispondenza dello spessore murario del vano-porta;
- le cassette per la posta (preferibilmente del tipo "ad asola") devono essere inserite nel battente del portone o sovrapposte al portone esistente; solo nel caso di porte a vetro è consentita la collocazione sullo spessore murario del vano porta; per le abitazioni condominiali devono essere collocate all'interno dell'androne o della corte comune; è possibile riutilizzare le nicchie di alloggiamento dei contatori ENEL, avendo cura di mantenere lo sportello con telaio in profilato verniciato in tinta unica chiara e spaccatelle di tufo, poste in opera secondo l'orditura del paramento murario; per la scelta delle cassette si raccomanda, in ogni caso, la preferenza di elementi semplici, in materiali e colori consoni ai luoghi;
- citofoni e campanelli devono essere collocati in corrispondenza dello spessore murario del vano porta.

È compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'installazione di targhe per la toponomastica.

Per quanto disciplinato dal presente articolo si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n.2)

ART. 5) – BACHECHE E PANNELLI ESPOSITORI

Bacheche e pannelli espositori sono consentiti solo sulla superficie interna dei portoni a due battenti, opportunamente fissati.
Esclusivamente per le attività di produzione e vendita di artigianato artistico tradizionale è consentita l'esposizione di oggetti di produzione propria su appositi espositori semplicemente appoggiati a terra, da collocarsi nelle immediate vicinanze della porta di accesso della bottega senza interessare il fronte delle unità immobiliari limitrofe. Gli espositori devono essere riposti all'interno della bottega durante gli orari di chiusura, devono essere realizzati in legno, ferro o acciaio corten, **di cromie analoghe a quelle dei serramenti della bottega[1],** devono avere altezza massima pari a 120 cm., la dimensione della base e del ripiano porta oggetti deve essere inscritta in una circonferenza di diametro non superiore a cm. 60.

ART. 6) – CORPI ILLUMINANTI

È consentita solo l'illuminazione indiretta nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione; è sempre auspicabile che gli apparecchi sorgenti di luce siano occultati alla vista. È consentito installare un corpo illuminante di tipo tradizionale (a piatto), o lampadina coperta da tegola (coppo) sul fianco o sull'imposta dell'entrata.
Sono vietati proiettori o faretti alogeni esterni. Non è consentita l'illuminazione al neon, o comunque a luce fredda di gradazione superiore a 3000 K. Non è consentita l'illuminazione con faretti o corpi illuminanti che determinano luci colorate (rosse, verdi, ecc.).
I corpi illuminanti devono essere a tenuta stagna con protezione minima pari a IP 43.

[1] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

Le caratteristiche dei corpi illuminanti sono descritte nella scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n.3)

ART. 7) – CARTELLI PUBBLICITARI E PUBBLICITÀ GENERICA

Nei rioni Sassi è vietata sia l'installazione di cartelli pubblicitari che qualunque forma di pubblicità generica.
Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi o attività di qualsiasi natura.
Per pubblicità generica s'intendono: scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente e non, recanti l'indicazione di un determinato prodotto e/o di casa produttrice.

a) L'esposizione di locandine pubblicitarie è consentita esclusivamente all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno;
b) non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapedonali;
c) gli stendardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di quei luoghi destinati ad ospitare attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, circoli e associazioni culturali e strutture ricettive dotate di sale per convegni e/o conferenze e comunque esclusivamente in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche, patrocinate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alla loro durata. In alternativa, negli stessi luoghi e per le medesime finalità, è consentito l'utilizzo di un totem amovibile delle dimensioni massime di cm 160 di altezza x cm 60 di base. Su stendardi, gonfaloni e totem è consentito l'inserimento di messaggi di sponsorizzazione nella misura massima del 30 % della superficie;
d) agli esercizi commerciali è consentito, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, collocare stendardi, gonfaloni e totem solo in occasione degli eventi di cui alla lettera c, e alle medesime condizioni;
e) in nessun caso è consentito l'uso di striscioni trasversali ai percorsi o aderenti alle pareti degli edifici;

Le prescrizioni restrittive e i divieti previsti nel presente articolo non si applicano alle attività e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni preposte ai festeggiamenti dei Santi Patroni della città.

ART. 7- BIS) – SCHERMI E ALTRI APPARATI LUMINOSI.

Nell'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento è vietata l'installazione di schermi di proiezione, televisori, pannelli luminosi o altri apparati analoghi, a messaggi e/o immagini fisse o variabili, posizionati all'esterno e anche all'interno delle attività se orientati verso le vetrine così da consentirne la percezione dall'esterno.
Sono consentiti, in via temporanea, gli schermi per proiezioni cinematografiche pubbliche da tenersi all'aperto.

ART. 7- TER) – INSTALLAZIONI DI OPERE ARTISTICHE.

Le installazioni all'aperto di opere artistiche (sculture, pitture, performance artistiche), a carattere temporaneo o permanente, **per le quali devono essere acquisite le necessarie autorizzazioni (ai sensi degli artt. 21 e 106 co 2-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) e/o pareri (ai sensi dell'art. 146**

del D.Lgs. 42/2004 ess.mm.ii.) della competente Soprintendenza[2], sono valutate dalla Giunta Comunale che formulerà al Dirigente del Settore competente gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

ART. 8) – INDICAZIONI DI UBICAZIONE (PREINSEGNE)

Per indicazione di ubicazione (preinsegne) si intende qualsiasi tipo di cartello contenente scritte o loghi o riferimenti di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. o l'attività di interesse turistico e/o culturale di qualsiasi natura essa sia.
L'installazione di preinsegne è finalizzata esclusivamente alla indicazione del percorso da compiere per il raggiungimento del luogo dove si esercita l'attività segnalata; devono essere installate in modo da facilitare il reperimento di detta attività e sempre individuando il percorso più breve.
Per tutte le attività è possibile l'installazione solo su appositi pali predisposti dall'Amministrazione Comunale, in numero non superiore a 3 (tre) segnali nel seguente modo e con le seguenti dimensioni:

a) Un segnale ad uno degli accessi carrabili nei Rioni sassi (via D'Addozio o via Casalnuovo) con cartello avente dimensioni di cm 12 per cm 70.
b) Un segnale ad uno degli accessi pedonali ai Rioni Sassi dal Piano con cartello avente dimensioni di cm 10 per cm 58.
c) Un segnale all'interno dei Rioni Sassi con cartello avente le dimensioni riportate ai punti a) o b) a seconda che sia posizionato lungo percorsi carrabili o pedonali.

Per le attività regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. e per le attività private di interesse turistico e/o culturale la cui fruizione non sia regolamentata da apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, i cartelli devono essere realizzati con supporto di alluminio scatolato a vassoio con pieghe da cm 1,5 e con staffa posteriore di attacco al palo; l'indicazione dell'attività deve essere riportata su pellicola rifrangente di colore bianco con scritte nere e con caratteri alfabetici ed eventuale simbologia a norma del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Per i luoghi e le attività di interesse pubblico e per le attività private di interesse turistico e/o culturale la cui fruizione sia regolamentata da apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, i cartelli devono essere realizzati con supporto di alluminio scatolato a vassoio con pieghe da cm 1,5 e con staffa posteriore di attacco al palo, l'indicazione deve essere riportata su pellicola rifrangente di colore marrone con scritte bianche e con caratteri alfabetici ed eventuale simbologia a norma del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Per quanto disciplinato dal presente articolo si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n. 4)

ART. 9) – TENDE SOLARI, OMBRELLONI, PERGOLATI, GAZEBI

1) Per tendoni o tende si intendono quegli apparati in tessuto o in stuoie di fibra naturale realizzati a caduta o a riavvolgimento.
 Nei rioni Sassi è vietata l'installazione di tende solari in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi. Non sono ammesse tettoie o tende ombreggianti di qualsiasi tipo sulle terrazze, sui balconi e negli spazi aperti (corti, ballatoi, profferli, cortigli ecc.) degli edifici.

[2] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

Relativamente alle tende solari per le finestre delle abitazioni sono consentite tende, montate su bastone, in tela di colore unico "tela grezza" o stuoie in fibre naturali, in ogni caso prive di messaggi o simboli pubblicitari commerciali; è ammesso uno sbraccio massimo pari a m. 1,20. Per la installazione delle tende suddette è consentito e auspicato il riutilizzo degli elementi architettonici esistenti (peducci forati portabastoni). Lì dove tali supporti siano danneggiati è consentito integrarli o ricostruirli in tufo, mai ad imitazione di quelli originali, secondo volumi e linee di inviluppo riconoscibili quali nuovi interventi.
Non sono ammesse:

- tende realizzate in materiali sintetici (PVC, acetati, ecc.);
- tende a bauletto;
- tende con struttura in alluminio anodizzato o altri materiali in contrasto con la tradizione dei luoghi;
- tende, orizzontali o inclinate, sorrette da montanti verticali, o comunque ancorate alle murature esterne degli edifici.

2) Per ombrelloni si intendono quegli apparati, prodotti industrialmente, costituiti da fusto centrale o braccio laterale, in legno o metallo con copertura in tela (anche sintetica) sorretta da stecche o bacchette di legno o metallo, di forma tonda, quadrata o rettangolare, appoggiati a terra mediante base opportunamente dimensionata e zavorrata. La dimensione massima del telo non può eccedere i 2 metri di lato o di diametro.
È consentita l'installazione degli ombrelloni sulle terrazze praticabili degli edifici o nelle corti e cortili comuni di proprietà privata, limitatamente ad un solo ombrellone negli spazi aventi superficie inferiore a mq. 10,00 e due ombrelloni negli spazi aventi superficie maggiore di mq. 10,00; non è consentita l'installazione lungo i percorsi pedonali e/o carrabili in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.
Il telo deve essere di colore bianco o écru, e non può riportare scritte, marchi, messaggi pubblicitari di qualsiasi natura e tipo. Gli ombrelloni non possono essere fissati stabilmente alla pavimentazione con qualsivoglia tipologia di tirafondi.
È vietato l'utilizzo di ombrelloni di tipo balneare con telo colorato in tinta unita o con motivi decorativi di qualsiasi genere.

3) Per pergolato si intende una struttura (rimovibile) costituita da montanti e traversi, idonea a determinare zone d'ombra a mezzo di piantumazioni di essenze rampicanti autoctone o arelle incannucciate naturali.
I pergolati sono consentiti su terrazze e balconi purché rispondano alle seguenti caratteristiche:

- che siano visivamente "leggeri" **e integrati con l'ambito di inserimento**[3];
- che non contrastino con l'ambiente **e i beni culturali e paesaggistici tutelati, con i quali possono interferire in modo diretto o indiretto**[3];
- che abbiano estensione **minore o al massimo**[3] pari al 50% della superficie della terrazza o balcone su cui sono installati, e comunque contenuti entro il limite massimo di mq. 25,00;

[3] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

- che non impediscano la visuale degli scorci prospettici **e dei beni culturali e paesaggistici tutelati, dai punti di vista "sensibili" o di belvedere e dalle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani**[4].

Non sono consentiti lungo i percorsi pedonali e/o carrabili in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Materiali consentiti: montanti in legno o in tubolari di ferro verniciati in tinta unica chiara e cavetti in acciaio, opportunamente ancorati, per indirizzare le essenze rampicanti; per gli elementi strutturali si deve prevedere l'impiego di sezioni adeguate, non sovradimensionate contenute entro cm 10 x 10; non sono consentite soluzioni precarie che non garantiscano gli standard di sicurezza; si raccomanda l'impiego di essenze autoctone per il verde.

In ogni caso il progetto del pergolato deve essere ispirato alla massima semplicità.

4) Per gazebo si intende una struttura costituita da montanti, traversi, pannelli laterali (anche griglie) e copertura idonea a realizzare zone d'ombra in spazi esterni.

Nei rioni Sassi è vietata l'installazione di gazebo, anche se per installazioni occasionali, in quanto veri e propri volumi che impediscono la percezione degli scorci prospettici.

Per quanto disciplinato dal presente articolo si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n. 5)

ART. 10) – ELEMENTI DI ARREDO PER LE INSTALLAZIONI ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1) Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano esclusivamente all'ambito territoriale definito nel precedente articolo 2).

2) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si deve fare riferimento alle disposizioni del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale".

2)bis Ai sensi del presente Regolamento si definisce "installazione esterna" qualsiasi area all'aperto, posta a corredo di un'attività economica di somministrazione di alimenti e bevande, nella quale siano collocate le attrezzature, i manufatti e gli arredi elencati al successivo comma 4). Dette installazioni esterne devono essere **amovibili e** [4] assolutamente prive di parti in muratura o altri materiali edili, e/o di strutture stabilmente ancorate al suolo.

3) Ai fini del presente Regolamento per "occupazione temporanea" si intende quella di durata massima di giorni 180 nell'arco dell'anno solare, giusta art. 6, comma 1, lettera e bis) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.mm.ii.; al termine di tale periodo gli arredi autorizzati devono essere tassativamente rimossi fino alla decorrenza di nuova autorizzazione o al rinnovo di quella scaduta. L'installazione di arredi per una durata superiore ai 180 giorni è subordinata al preventivo deposito del titolo abilitativo nel rispetto delle disposizioni del citato D.P.R. 380/2001.

4) La scelta degli arredi **amovibili**[4] deve essere oggetto di particolare attenzione e deve assicurare la compatibilità con il contesto architettonico. Non è consentita l'installazione di attrezzature, arredi e manufatti diversi da quelli di seguito contemplati:

[4] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

- sedie;
- tavolini;
- ombrelloni,
- pedane;
- fioriere;
- parapetti;
- paraventi in vetro;
- espositori menù;
- elementi d'illuminazione;
- dispositivi riscaldanti da esterno;
- cestini portarifiuti.

Non è consentita l'esposizione di bandiere, drappi e/o striscioni di qualsiasi genere.

Per quanto disciplinato dal presente comma si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n. 6.0)

5) Gli arredi devono essere realizzati in metallo e/o legno e devono avere forme semplici ed essenziali;
 - gli arredi in legno possono essere mordenzati di colore noce scuro o colorati di bianco, grigio chiaro o beige;
 - gli arredi in metallo possono essere colorati in grigio piombo, marrone o verde scuri, bianco, grigio chiaro o beige;
 - le sedie possono avere la seduta e la spalliera in tela purché in tinta unita di colore bianco, grigio chiaro, beige o écru, sulle sole sedie è ammesso l'utilizzo di cuscini purché rivestiti in materiali naturali di colore bianco, grigio chiaro, beige o écru;
 - gli arredi e i manufatti non possono contenere scritte e/o diciture pubblicitarie di qualsiasi genere.

 È assolutamente vietato l'uso di materiali, quali vimini, midollino, bambù, materie plastiche, resine, laminati, melaminici, mdf e qualsivoglia altro tipo di materiale diverso da legno e/o metallo.

6) Gli arredi ed i manufatti collocati su suolo pubblico e/o privato esposto alla pubblica visibilità, non devono essere in nessun modo ancorati alla pavimentazione e devono soddisfare il requisito della immediata rimovibilità.

7) Negli orari di chiusura degli esercizi gli arredi devono essere depositati all'interno dei locali delle attività, ad esclusione delle pedane e delle loro delimitazioni; è vietato accatastare arredi e/o attrezzature negli spazi concessi. È consentito il mantenimento nella posizione di normale utilizzo di tavolini, sedie e ombrelloni, questi ultimi dovranno essere chiusi.

7)bis Per gli elementi di delimitazione - quali fioriere, parapetti, paraventi - si dovrà integrare la documentazione progettuale indicata al successivo ART. 13 con appositi fotoinserimenti realistici, raffiguranti la sistemazione delle aree concesse e volti a rappresentare il reale ingombro delle attrezzature rispetto alle visuali prospettiche e agli spazi urbani interessati. Tali fotoinserimenti dovranno essere realizzati su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate, riprese in condizioni di piena visibilità da punti di vista prossimi alle aree interessate su pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani, da altri punti "sensibili" o di belvedere e da beni tutelati eventualmente presenti in prossimità delle aree

interessate; essi dovranno dimostrare che gli impatti visivi non compromettono la visione di beni tutelati e non impediscono la fruizione dello spazio pubblico[5].

8) A delimitazione delle aree concesse è ammesso l'uso di fioriere **di forma lineare parallelepipeda**[5] in corten, con finitura a vista, o in legno opportunamente mordenzato di colore noce scuro o colorate di bianco, grigio chiaro o beige; di altezza non superiore a cm 50, contenenti piante e/o arbusti **di specie autoctone[5]** aventi altezza massima inferiore a ml 1,50 misurati dal piano di calpestio interno all'area occupata. Le fioriere devono essere posizionate all'interno dell'area concessa in occupazione lungo il perimetro della stessa così da delimitarne l'ingombro.
Sono consentite delimitazioni di altezza pari a cm 100, realizzate con parapetti in corten, con finitura a vista, o in legno opportunamente mordenzato di colore noce scuro o colorato di bianco, grigio chiaro o beige, dal disegno essenziale o con capibastone in legno e funi a catenaria.
È consentito l'uso di delimitazioni con montanti in legno e paraventi in vetro trasparente non colorato (avente caratteristiche atte a garantire la sicurezza), semplicemente appoggiate al suolo o alla pedana ove realizzata, montanti e paraventi devono avere altezza massima di ml. 1,50 misurati dal piano di calpestio interno all'area occupata. Le delimitazioni non possono riportare scritte, marchi, disegni, e/o qualsivoglia altra indicazione di natura pubblicitaria.
Tali elementi devono essere collocati internamente al perimetro dell'area concessa in occupazione.

È vietata l'installazione di elementi realizzati in qualsivoglia tipologia e materiali, anche trasparenti, atti ad unire le delimitazioni agli ombrelloni soprastanti, in quanto costituenti veri e propri volumi chiusi che impediscono la percezione degli scorci prospettici.

Per quanto disciplinato dal presente comma si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n. 6.1)

9) **È consentita l'installazione di pedane solo se necessarie a superare dislivelli superiori al 5% e ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e/o della sicurezza, secondo le indicazioni di seguito specificate.[5]** Laddove la pavimentazione dell'area abbia una pendenza, trasversale o longitudinale, superiore al **5 %** (**5 cm** di dislivello ogni metro di lunghezza)[6] è ammessa la realizzazione di una pedana in legno mordenzato di colore noce scuro o pitturato con colore chiaro, bianco, grigio o beige, le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto. La pedana non può avere altezza superiore a cm. 30. Nei casi in cui la pendenza dell'area interessata non sia superabile con una sola pedana è consentita la realizzazione di più pedane, di altezza massima di cm. 30 ognuna, opportunamente collegate fra loro da un gradino avente pedata di cm 30 e altezza di cm 15. Nelle aree caratterizzate da pendenze maggiori del 10% è consentita la realizzazione di pedane aventi altezza massima non superiore a 60 cm.; in tal caso la delimitazione delle pedane deve essere realizzata esclusivamente con paraventi trasparenti o parapetti aperti, escludendo le fioriere con piantumazioni la cui altezza complessiva pari a 150 cm., sommata ai 60 cm della pedana, porterebbe ad uno sviluppo verticale di 210 cm. incompatibile con il contesto ambientale. Materiale e colori devono essere conformi a quanto precedentemente prescritto nel presente comma.

[5] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.
[6] Articolo così modificato a seguito dell'emendamento approvato con D.C.C. n 104/2023 del 24/11/2023:

La pedana deve essere munita di rampe opportune per l'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità alla normativa vigente; l'ingombro delle rampe deve essere compreso nella superficie concessa in occupazione. Per motivi di igiene e di pulizia le pedane devono avere le facce laterali, generate dall'intersezione fra la pavimentazione e il bordo della pedana stessa, chiuse con finitura omogenea a quella della pedana, deve essere lasciato un distacco dalla pavimentazione tale da consentire il deflusso delle acque meteoriche o di lavaggio. La delimitazione delle pedane può essere realizzata con le stesse modalità previste dal comma 8).

Per quanto disciplinato dal presente comma si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n. 6.2)

10) È consentita l'installazione di ombrelloni preferibilmente di tipo pensile anche a tipologia doppia o quadrupla, con struttura in legno e/o metallo, con telo in tessuto, anche sintetico, di colore bianco, o écru. Le dimensioni massime di ogni singolo ombrellone non devono essere superiori a mt. 4,00 di lato o diametro. È vietato l'uso di ombrelloni realizzati in maniera artigianale. È fatto assoluto divieto di utilizzare ombrelloni a sbalzo ancorati alle murature degli edifici, in quanto la loro installazione e rimozione non soddisfa il requisito della immediata rimozione di cui al precedente comma 6). Durante la chiusura dell'esercizio pubblico gli ombrelloni devono essere richiusi.

Per quanto disciplinato dal presente comma si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n. 6.3)

11) È consentita l'esposizione di menù su apposito cavalletto con struttura in materiale trasparente delle dimensioni massime di ml. 1,20 di altezza e ml. 0,50 di larghezza, su idonea piastra metallica di appoggio, non ancorata al suolo, che ne garantisca la stabilità, da posizionare all'interno della superficie concessa in occupazione o su apposita bacheca, ancorata alla struttura di delimitazione dell'area occupata, di formato non superiore a cm. 40 x 30, orizzontale o verticale, realizzata su supporto trasparente. Ambedue gli elementi non devono essere dotati di cornici.

12) Eventuali organi illuminanti devono essere applicati ai fusti degli ombrelloni, la luce emessa deve essere di intensità medio bassa, tale da non creare fenomeni di abbagliamento degli automobilisti e dei pedoni. L'emissione luminosa deve avere temperatura di colore non superiore a 3000 K, sono vietate le luci colorate di qualsiasi tipo; in alternativa si possono utilizzare piccole lampade, preferibilmente alimentate da batterie ricaricabili, direttamente poggiate sui tavolini purché aventi luminosità non superiore e 300 Lux. Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l'ambiente o alterarne la percezione visiva nelle ore serali. Gli impianti devono rispettare le vigenti norme in materia di inquinamento luminoso e sicurezza degli stessi. Sono tassativamente vietate le lampadine disposte in filari volanti a catenaria.

13) Eventuali dispositivi riscaldanti da esterno devono essere del tipo elettrico ad irraggiamento, ancorati preferibilmente al fusto degli ombrelloni o su specifici supporti posizionati all'interno dell'area concessa in occupazione. Non sono consentiti dispositivi funzionanti a fiamma comunque alimentata.

14) Considerata la rilevanza storico – artistica dei Sassi, ogni singolo pubblico esercizio non può usufruire di una superficie attrezzata superiore a mq. 50,00 correlata alla superficie commerciale di somministrazione e/o vendita, risultante dalla Segnalazione Certificata di

Inizio Attività depositata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, secondo le seguenti modalità:

classe a) fino a 40,00 mq di superficie commerciale è possibile chiedere in occupazione una superficie esterna massima pari a 20 mq;

classe b) da 40,01 a 100,00 mq di superficie commerciale è possibile chiedere in occupazione una superficie esterna massima pari al 50% della superficie commerciale;

classe c) oltre 100,00 metri quadri di superficie commerciale è possibile chiedere in occupazione una superficie esterna massima pari a 50,00 mq.

Nel caso di più attività ricadenti nella stessa area di circolazione la superficie complessiva occupabile non può superare il 40% della superficie totale disponibile detratta la superficie degli eventuali coni visivi di cui al successivo comma 16).

Al fine di garantire pari condizioni a tutti i richiedenti, qualora la sommatoria delle superfici richieste sia superiore al 40% della superficie totale disponibile, ad ogni richiedente deve essere assegnata in concessione, in proporzione, una superficie minore di quella determinata dalle summenzionate classi a), b), c); tale criterio si applica mediante riduzione delle superfici già concesse.

È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio che deve avere una larghezza pari almeno a centoventi centimetri, in ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per le persone diversamente abili.

15) Per occupazioni riguardanti più esercizi nella stessa area di circolazione, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere un progetto unitario da redigersi a cura e spese degli esercenti.
Il progetto deve definire le sagome, le dimensioni e le superfici delle aree di cui è prevista l'occupazione per ogni singolo esercizio richiedente; devono essere definite anche le aree potenzialmente richiedibili da locali suscettibili di essere adibiti ad attività di somministrazione. Deve inoltre essere definita dettagliatamente la tipologia degli arredi da installare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dettate dal presente regolamento.
Il progetto unitario ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

16) In ambiti in cui insistono edifici religiosi, monumentali e/o pubblici di pregio, gli spazi richiesti in occupazione non possono ricadere all'interno dei coni visivi definiti da triangoli equilateri aventi base uguale all'ampiezza della veduta che si vuole salvaguardare. Tali zone di rispetto sono individuate e riportate nelle schede planimetriche allegate al regolamento **le quali potranno essere oggetto di integrazione e aggiornamento anche in relazione ad altri regolamenti comunali quali quello di disciplina del commercio su aree pubbliche**[7].

(SCHEDE TECNICHE DA n. 6.4 a n. 6.24)

16)bis In corrisponedenza di monumenti isolati, beni storico-artistici ed elementi decorativi conseravti su prospetti (edicole votive, lapidi, iscrizioni, stemmi, etc.) gli spazi richiesti in occupazione non possono ricadere all'interno di un'area di rispetto la cui larghezza sia – nel caso di beni isolati – pari all'altezza del monumento o del bene storico artistico e – nel caso di elementi decorativi conservati sui prospetti – pari alla proiezione al suolo dell'elemento stesso aumentata lateralmente di 1,5 m[7].

[7] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

ART.11) – VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Per la progettazione di giardini, in aree pubbliche e private, si devono prediligere materiali naturali ed essenze autoctone.
Per le colture in vaso, collocate all'esterno di esercizi ed abitazioni, si impiegheranno le pile preesistenti e contenitori realizzati con materiali lapidei o in terracotta, consoni ai luoghi.
Da evitare ogni soluzione precaria quale l'allineamento di vasi in plastica su terrazzi, corti e balconi.
Fatte salve le disposizioni delle N.T.A., è auspicabile che la sistemazione di giardini e fioriere sia organica al progetto di recupero di ogni singolo immobile, e/o camera urbana.

Per quanto disciplinato dal presente articolo si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n.7)

ART. 12) – ANTENNE E APPARATI TECNOLOGICI

1) Nei Rioni Sassi è ammessa esclusivamente l'installazione di antenne per la ricezione del segnale TV-radio fintantoché non sia operativo il sistema di cablaggio delle reti; in particolare, nel transitorio, per le antenne paraboliche valgono le seguenti prescrizioni:
 - che non siano visibili dalla pubblica viabilità e dai punti panoramici;
 - che siano in materiale trasparente, e comunque prive di messaggi pubblicitari;
 - è fatto obbligo, previo accertamento dell'Ufficio Sassi, di utilizzare soluzioni centralizzate a servizio di più utenze.

 Il titolo abilitativo rilasciato avrà validità provvisoria fino alla predisposizione, da parte della Amministrazione Comunale, del cablaggio dei Rioni Sassi.

2) Per gli apparati tecnologici legati alla diffusione via etere di connessioni digitali (wi-fi) si rimanda alla normativa nazionale di settore e ai singoli casi specifici che devono, di volta in volta, essere valutati in funzione del posizionamento e delle dimensioni degli apparati, nonché della loro percepibilità dagli spazi aperti e dagli scorci prospettici panoramici dell'ambito territoriale di applicazione.

3) Per gli apparati tecnologici legati alla vivibilità degli ambienti è sempre valido il criterio generale del minimo impatto visivo. In particolare:
 - i dispositivi per climatizzatori (unità esterne, motori, condensatori, ecc.) degli esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, ecc.) devono essere collocati in ambienti preesistenti appositamente destinati, con il divieto assoluto di edificazione di nuovi vani o volumi tecnici; eventuali soluzioni diverse devono essere contemplate nel progetto architettonico in osservanza delle N.T.A.;
 - per le abitazioni, lì dove non sia possibile individuare un vano tecnico, i dispositivi per climatizzatori devono essere collocati in un abbaino ricavato in prossimità dei coronamenti perimetrali delle coperture o in punti non visibili dai percorsi pubblici; eventuali soluzioni diverse devono essere contemplate nel progetto architettonico in osservanza delle N.T.A.;
 - è sempre prioritariamente consigliato l'utilizzo di sistemi di climatizzazione privi di unità esterna;
 - le canne fumarie per il tiraggio forzato riutilizzeranno le canalizzazioni di camini preesistenti o canne fumarie dismesse; la modalità di realizzazione degli scarichi è in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni di legge ed alle N.T.A.;
 - i dispositivi di areazione dei locali sono occultati mediante idonee schermature, realizzate con pezzi speciali in tufo traforato dal disegno essenziale;

- cassette antifurto e piccole telecamere devono essere collocate in punti non visibili dalla pubblica via, in ogni caso occultate alla vista mediante soluzioni adeguate ai luoghi.

4) Salvo diversi accordi con gli enti erogatori di energia elettrica, gas metano e acqua potabile i rispettivi contatori possono essere ubicati all'esterno, in apposita nicchia in parete, chiusa da sportello con telaio metallico in tinta unica chiara e tompagno con spaccatelle di tufo poste in opera secondo l'orditura del paramento murario.

Per quanto disciplinato dal presente articolo si rimanda alla scheda tecnica allegata.
(SCHEDA TECNICA n.8)

TITOLO III
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

I cittadini proprietari e i concessionari di immobili pubblici hanno l'obbligo di adeguare al presente Regolamento gli elementi non rispondenti a quanto disciplinato.

ART. 13) DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

1) La domanda di autorizzazione per le installazioni degli elementi di arredo urbano, sottoscritta dall'avente titolo, deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima della data prevista per l'installazione degli arredi. La domanda deve essere corredata da elaborati grafici relativi alla rappresentazione dello stato di fatto e dell'intervento che si intende realizzare, con relazione descrittiva, particolari costruttivi documentati a mezzo di schizzi prospettici, o montaggi fotografici o modelli solidi virtuali tridimensionali, o altri elaborati tali da illustrare compiutamente l'intervento previsto.
 Gli elaborati devono essere sottoscritti dal richiedente e da un tecnico abilitato. La documentazione di cui sopra è inviata all'Ufficio Sassi, per quanto di propria competenza, munita, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss. mm. ii.
 Si chiarisce a tal proposito che trattandosi di aree pubbliche tutelate dalla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g, e stante l'assoggettamento del territorio del Rione Sassi per la sua totalità alla tutela della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., devono essere acquisite le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e, ai fini della tutela paesaggistica, dal DPR 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" o se ne ricorrano le condizioni (edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice) ad autorizzazione unificata (art. 21, comma 4, d. lgs. N. 42 del 2004, art. 146 del d. lgs. N. 42 del 2004, art. 16 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31) [8]
 L'imposta è conforme a quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali sulle pubbliche affissioni e/o occupazione di suolo pubblico.

[8] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

2) Per l'installazione di arredi a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al precedente art. 10), la domanda deve essere presentata nella medesima modalità prevista dal Titolo II del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale".

2)bis La Soprintendenza può attivare i suoi poteri di vigilanza ogni qual volta, e in qualunque modo, venga a conoscenza di azioni potenzialmente pregiudizievoli alle aree e ai beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale, potendo revocare il provvedimento autorizzatorio in conseguenza di lavori eseguiti in difformità dei progetti precedentemente sottoposti al suo vaglio.[9]

3) Nel caso di progetto unitario, di cui al comma 15) dell'art.10), la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i richiedenti.

4) La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) stralcio planimetrico e catastale dell'area interessata; planimetria in scala 1:100 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata; l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione viene ad interferire; l'eventuale presenza di segnaletica stradale, l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, e/o di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi, di aiuole e alberature, panchine, elementi della pubblica illuminazione, impianti pubblicitari e/o per pubbliche affissioni, e di qualsiasi altro elemento installato anche temporaneamente, incluse le limitrofe aree di ingombro già concesse ad altre attività di somministrazione;

b) pianta in scala 1:50 dei locali in cui è ubicato l'esercizio con evidenziazione della superficie commerciale di somministrazione e/o vendita, risultante dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività depositata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (art.10 - comma 14);

c) documentazione grafica rappresentativa di piante, prospetti e sezioni debitamente quotati, in scala 1:50, relativa alla struttura dell'installazione proposta, con la distribuzione degli arredi, e con i necessari riferimenti ai locali in cui si esercita l'attività e all'edificio prospiciente. Nel caso sia prevista l'installazione di una pedana, ricorrendo i requisiti di cui all'art.10) comma 9), è obbligatorio allegare le sezioni longitudinali e trasversali, debitamente quotate e in numero sufficiente, da cui si rilevi l'andamento delle pendenze dell'area richiesta;

d) schede relative a tutti gli elementi di arredo (tavoli, sedie e, se previste, pedane, delimitazioni, ombrelloni, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), mediante copie di estratti di catalogo e/o riproduzioni fotografiche con specifica delle caratteristiche tecniche (materiali, colori ecc.);

e) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove l'occupazione deve essere inserita;

f) **per gli elementi di delimitazione - quali fioriere, parapetti, paraventi - si dovrà integrare la documentazione progettuale con appositi fotoinserimenti realistici, raffiguranti la sistemazione delle aree concesse e volti a rappresentare il reale**

[9] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

ingombro delle attrezzature rispetto alle visuali prospettiche e agli spazi urbani interessati. Tali fotoinserimenti dovranno essere realizzati su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate, riprese in condizioni di piena visibilità da punti di vista prossimi alle aree interessate su pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani, da altri punti "sensibili" o di belvedere e da beni tutelati eventualmente presenti in prossimità delle aree interessate; essi dovranno dimostrare che gli impatti visivi non compromettono la visione di beni tutelati e non impediscono la fruizione dello spazio pubblico[10];

g) relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi ante e post operam e degli interventi previsti;

h) parere preventivo della Soprintendenza, ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs.n.42/2004 ove prescritto;

i) ove necessario consenso espresso per iscritto del titolare o proprietario dell'immobile confinante ad occupare lo spazio a questo antistante.

Gli elaborati a), b), c), d), e), f) g) devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

5) Eventuali modifiche o manutenzioni straordinarie da apportare ai manufatti che comportino la sostituzione di elementi strutturali e di arredi devono avvenire in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

6) Per quanto non espressamente previsto dai presenti commi valgono le disposizioni contenute nella normativa nazionale di settore e nel vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale".

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI

ART. 14) VERIFICHE PERIODICHE E REVOCHE

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e decoro, o risulti decaduto l'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale può revocare l'autorizzazione stessa, ed ordinare la rimozione con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi precedente**,** esteso se necessario al proprietario dell'immobile.

Trascorso inutilmente il termine assegnato per gli adempimenti di cui sopra, l'Amministrazione Comunale procede alla rimozione coattiva; gli arredi rimossi sono custoditi per 60 (sessanta) giorni in un deposito comunale, trascorso tale periodo il materiale rimosso può essere assegnato secondo il vigente regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti e abbandonati nel territorio del Comune di Matera o smaltito; tutte le spese sostenute sono addebitate agli interessati.

[10] Articolo così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.

ART.15) RIMOZIONI DEI MEZZI ABUSIVI

L'Amministrazione Comunale provvede a far rimuovere gli arredi e ogni altro mezzo collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.
Il materiale abusivamente installato può essere sequestrato, con atto dell'Amministrazione Comunale, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

ART. 16) SANZIONI AMMINISTRATIVE E OBBLIGO DI RIMOZIONE

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché per l'inosservanza delle condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. È altresì sanzionabile, in misura ridotta, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; è sanzionabile nella stessa misura ridotta la mancata esibizione dell'autorizzazione e dei relativi allegati.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE

ART. 17) NORMA TRANSITORIA

1) Entro e non oltre il termine irrevocabile di 90 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, tutti gli arredi installati nell'ambito territoriale di applicazione di cui all'art. 2), inclusi quelli per cui è prevista l' autorizzazione, anche se rilasciata prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, devono essere uniformati alle norme in esso contenute, e quelle non a norma devono essere rimosse a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o, in caso di irreperibilità, del proprietario dell'immobile.
 Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusivismo delle installazioni, con le conseguenze di cui agli artt. 15) e 16).
2) Per quanto attiene alle occupazioni di suolo pubblico di cui all'art.10), la relativa disciplina viene applicata alle nuove richieste con decorrenza immediata; per le autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento e per quelle suscettibili di rinnovo, l'applicazione della disciplina è differita di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento.

ART. 18 ABROGAZIONI

L'approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente regolamento, abroga la previgente disciplina che, pertanto, deve intendersi decaduta e non più applicabile.

TAVOLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI NORMATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO URBANO NEI RIONI SASSI

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti ad autorizzazione semplificata".
- D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 "Revisione delle imposte comunali pubblicità – pubbliche affissioni – occupazione suolo pubblico – smaltimento rifiuti".
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada".
- Disciplina in materia di suolo pubblico appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, anche in concessione, nonché aree private gravate da servitù di uso pubblico.
- Vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale".
- Vigente "Regolamento Comunale di disciplina degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni".
- N.T.A. "Previsioni generali del recupero rioni Sassi di Matera" in attuazione del L. 11 novembre 1986 n. 771.

Ambito di applicazione: - Rioni Sassi e prospiciente altipiano Murgico come delimitati dalla "core zone" UNESCO.

ART. 3 Scheda tecnica N.1	**INSEGNE DI ESERCIZIO**	**Previa autorizzazione** • Per botteghe negozi e simili, all'interno dei vani porta e finestra immediatamente al di sopra dell'infisso, con l. max = infisso; al di sopra del vano porta. Disegno e colori in sintonia con i luoghi. • Eccezionalmente lateralmente alla porta, max. 0,50mq, entro i limiti di proprietà dell'esercizio, previa autorizzazione paesaggistica. • Materiali consentiti: legno, ferro, bronzo, corten, pietra locale (Calcarenite di Gravina e Calcare di Altamura), terracotta, lamiera dipinta, vetrografie essenziali. • Non consentite le insegne luminose, ad intermittenza, a bandiera. • Non consentito l'uso dell'alluminio anodizzato o acciaio zincato. • Non consentite direttamente dipinte sul paramento murario. • Non consentite le vetrofanie. • Non consentite se contenenti pubblicità generiche.
ART. 4 Scheda tecnica N.2	**TARGHE**	**Previa autorizzazione** Targhe: cm 21 x 29,7 (A4) max (attività professionali). • Sui battenti dei portoni di ingresso. • Non consentite su aperture, sopraluce, inferriate, cancelli, griglie, ecc. • Materiali: lamiera, corten, metallo (esclusi alluminio e acciaio zincato o spazzolato, materie plastiche e sintetiche).
	TOPONOMASTICA	**Solo a cura dell'Amministrazione Comunale**
	NUMERI CIVICI	• Conformi a quelli tradizionali per tipologia e caratteri.
	CITOFONI	• In corrispondenza dello spessore murario del vano porta: piccole targhe di identificazione per le abitazioni sul portone di ingresso; eccezionalmente in corrispondenza dello spessore murario del vano porta.
	CASSETTE POSTA	• Sui battenti dei portoni d'ingresso. • In caso di porta a vetro sullo spessore murario del vano porta. • Per le abitazioni condominiali nell'androne o corte comune. • Consigliato il riutilizzo di nicchie di contatori dismessi.
ART. 5	**BACHECHE E PANNELLI EPSOSITORI**	• Solo sui battenti interni di porte e portoni. • Espositori in legno, ferro o corten, h max cm.100 diametro max cm. 60, solo per attività di produzione e vendita di artigianato artistico locale.

ART. 6 Scheda tecnica N.3	**CORPI ILLUMINANTI**	• Del tipo tradizionale "a piatto". • Lampadina coperta da embrice. • Temperatura colore luce max. 3000 Kelvin; non consentite lampade al neon, a luce bianca, a luce fredda, a luce colorata. • Tutte le lampade dovranno essere a tenuta stagna (min. IP 43).
ART. 7	**CARTELLI PUBBLICITARI PUBBLICITÀ GENERICA**	Pubblicità generica assolutamente vietata. • Locandine solo all'interno dei pubblici esercizi. • Stendardi - gonfaloni e totem solo in occasione di eventi artistici, culturali, sportivi e turistici patrocinati dall'Amministrazione Comunale. Spazio sponsor max. 30% superficie; dimensione max. totem cm 160 x 60. • Vietati gli striscioni trasversali ai percorsi o aderenti alle pareti degli edifici. • Vietato l'uso pubblicitario di transenne parapedonali.
ART. 7 bis	**SCHERMI E ALTRI APPARATI LUMINOSI**	• Vietati, schermi di proiezione, pannelli luminosi, televisori, o altri apparati analoghi a immagini fisse o variabili, sia all'esterno che all'interno delle attività se orientati verso l'esterno. • Consentiti schermi cinematografici per proiezioni pubbliche temporanee.
ART. 7 ter	**INSTALLAZIONI DI OPERE ARTISTICHE**	• Solo previa valutazione della Giunta Comunale ***e con necessarie autorizzazioni (ai sensi degli artt. 21 e 106 co 2-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) e/o pareri (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) della competente Soprintendenza.*** (Così integrato su parere vincolante dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata trasmesso il 26/03/2025 prot. 0003789-P.)
ART. 8 Scheda tecnica N.4	**INDICAZIONI DI UBICAZIONE (PREINSEGNE)**	Solo sui pali predisposti dall'Amministrazione Comunale. • Tre preinsegne al massimo, una agli accessi carrabili, una agli accessi pedonali e una nei percorsi interni ai rioni Sassi. • Forme colori e dimensioni conformi a quanto previsto dall'art. 8.
ART. 9 Scheda tecnica N.5	**TENDE SOLARI**	Non consentite agli accessi di botteghe, negozi, mostre, portici. Per le abitazioni: • Non consentite tende a bauletto e/o in materiali sintetici. • Non consentite su montanti verticali o con strutture in alluminio o acciaio zincato. • Sbraccio max. = mt 1,20. • Consentite su bastone, in tela grezza o in stuoie di fibra naturale. • Auspicato il riutilizzo dei peducci preesistenti. • Consentiti ombrelloni bianchi o écru diametro massimo m. 2,00, no balneari o colorati, max. 1 ombrellone in spazi fino a 10 mq e 2 oltre 10 mq.
	PERGOLATI	**Previa autorizzazione:** • Consentiti se realizzati con elementi visivamente leggeri (montanti in legno, ferro, e cavetti orizzontali in acciaio per indirizzare le essenze rampicanti). • Consentita la copertura con incannucciate naturali (arelle).
	GAZEBO	• Non consentito in nessun caso, neanche per installazioni giornaliere.
ART. 10 Schede tecniche da N. 6.0 a N. 6.24	**INSTALLAZIONI ESTERNE**	**Previa autorizzazione solo per esercizi abilitati alla somministrazione nelle forme di legge.**
	DURATA	• Max. fino a 180 giorni nell'anno solare, possibili durate superiori ma solo con titolo abilitativo come da D.P.R. 380/2001.
	SUPERFICIE MAX. CONSENTITA	• Pari al 50% della superficie commerciale risultante dalla S.C.I.A. depositata al S.U.A.P., con un min. di 20 mq. e un max. di 50 mq.

ART. 10 Schede tecniche da N. 6.0 a N. 6.24	**PEDANE**	• Solo per pendenze superiori al 2,5%, appoggiate mai ancorate al suolo. • Altezza max. = 30 cm. - 60 cm. solo per pendenze > 10%. • In legno, secondo un disegno essenziale. • Sono consentite gradonature di h max. 30 cm. per pendenze rilevanti.
	ARREDI	• In metallo o legno, vietati i materiali plastici, colori e fogge in sintonia con i luoghi. Vietati i messaggi pubblicitari.
	OMBRELLONI	• Singoli, doppi o quadrupli; struttura pensile in legno o metallo; telo in tessuto, anche sintetico, di colore bianco o écru; dimensione massima m 4,00 per lato o diametro; supporti autonomi, mai fissati al suolo con ancoraggi permanenti; ancoraggi a mezzo di piastra e/o zavorra rimovibili; ancoraggio alla pedana il legno, dove presente; vietati i messaggi pubblicitari, vietati gli ombrelloni ancorati alle pareti degli edifici.
	FIORIERE	• In corten o in legno mordenzato noce scuro o colorato di bianco, beige, grigio chiaro, h max. 50 cm. • Per il verde: essenze autoctone; altezza max. m 1,50. • Vietati i messaggi pubblicitari.
	DELIMITAZIONI	• Pannelli in vetro trasparente non colorato con supporti in legno semplicemente appoggiati al suolo o ancorati alla pedana, h max 1,50 mt. • Vietate scritte, marchi, disegni, e qualsiasi forma pubblicitaria. • Parapetti in corten o legno dal disegno essenziale h. max. 1 mt. • Capibastone in legno con funi a catenaria h. max. 1 mt. • Vietato chiudere lo spazio fra pannelli e ombrelloni anche se con materiali trasparenti.
	PORTA MENÚ	• Materiali trasparenti, max mt 1,20 h. x 0.50, piastra metallica di appoggio non ancorata a terra. • Bacheca max c. 40 x 30, su supporto trasparente senza cornici, ancorata alle delimitazioni.
	ORGANI ILLUMINANTI	• Applicati ai fusti degli ombrelloni o poggiati sui tavolini e alimentati a batteria, max. 3000 gradi K e max. 300 Lux., non devono contrastare con l'ambiente o alterarne la percezione visiva nelle ore di buio. Vietate luci colorate e lampadine in filari a catenaria.
	DISPOSITIVI RISCALDANTI	• Solo elettrici ad irraggiamento, ancorati agli ombrelloni o su supporti autonomi. • Vietati i dispositivi a fiamma comunque alimentata.
ART.11 Scheda tecnica N.7	**VERDE PUBBLICO E PRIVATO**	• Essenze autoctone e materiali naturali. • Colture in vaso: pile preesistenti, vasi in materiali lapidei o terracotta. • Vietato l'allineamento di vasi in plastica sui balconi, nelle corti, lungo i percorsi. • Auspicata la sistemazione dei giardini organica al progetto di recupero dell'immobile.
Art.12 Scheda tecnica N.8	**ANTENNE**	Ammesse, in via transitoria, fino alla operatività del sistema di cablaggio delle reti. Condizioni di ammissibilità transitoria delle antenne paraboliche: • Non visibile dalla pubblica via. • In materiale trasparente, comunque priva di messaggi pubblicitari. • Installazione centralizzata a servizio di più utenze. • Antenne wi-fi come da normativa nazionale vigente.

Art.12 Scheda tecnica N.8	**DISPSOITIVI PER CLIMATIZZAZIONE**	• Unità esterne dei climatizzatori per gli esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, ecc.): posizionati in appositi ambienti preesistenti con esclusione di realizzazione di nuovi vani o volumi tecnici; per soluzioni diverse si rimanda alle N.T.A. • per le abitazioni, in mancanza di vani tecnici preesistenti, posizionati in appositi abbaini ricavati in prossimità dei coronamenti delle coperture o in punti non visibili dai percorsi pubblici; • prioritariamente consigliato l'utilizzo di sistemi di climatizzazione privi di unità esterna.
	APPARATI TECNOLOGICI	• Sirene antifurto e piccole telecamere: occultati alla vista con soluzioni adeguate ai luoghi. • Dispositivi di scarico di fumi: canalizzati in camini e canne fumarie preesistenti; in ogni caso conformi alle N.T.A. • Aeratori: mimetizzati con spaccatele in tufo traforato. • Contatori esterni: in nicchie con sportello in tufo e telaio in profilato in tinta unica chiara e con spaccatelle in tufo poste in opera secondo l'orditura del paramento murario.

SCHEDE TECNICHE INTEGRANTI IL REGOLAMENTO

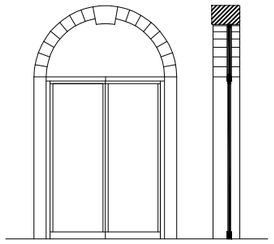
INSEGNE DI ESERCIZIO

Regolamento A.U. art. 3

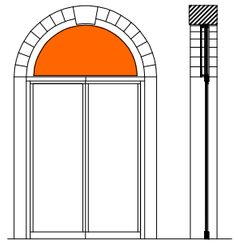
scheda n. 1

ESEMPIO

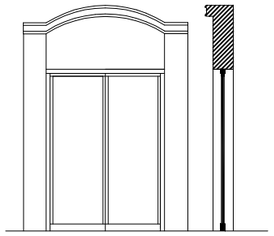
SOLUZIONE



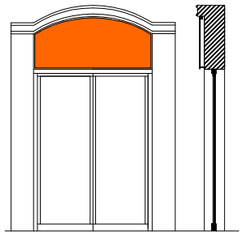
porta con sopraluce vetrato



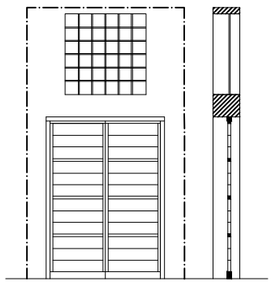
installazione: in corrispondenza del sopraluce con distanza max 5 cm dal filo dell'infisso



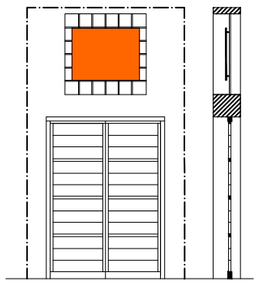
porta con sopraluce murato



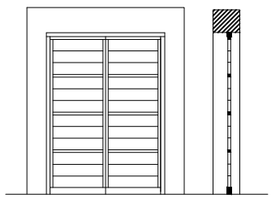
installazione: in corrispondenza del sopraluce con distanza max 5 cm dal paramento murario e larghezza pari all'infisso



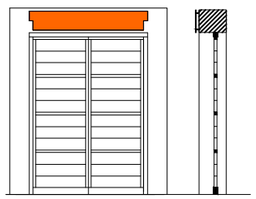
porta con finestra sovrapposta e altezza > mt 2,00



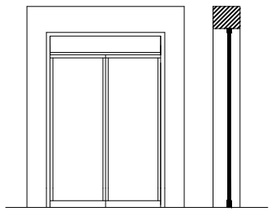
installazione: all'interno del vano finestra con distanza max 5 cm dall'infisso e largh. pari a 3/5 del vano



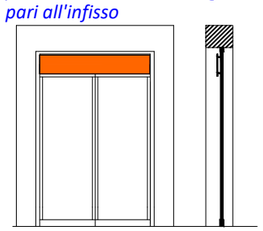
porta priva di sopraluce e di finestra con h > mt 2,00



installazione: sovrapposta al vano porta con distanza max 5 cm dal paramento murario e larghezza pari all'infisso



porta priva di sopraluce e di finestra con h > o =mt 2,00

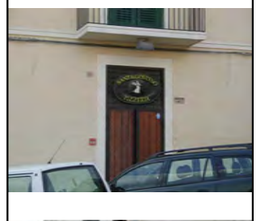


installazione: all'interno del vano porta con distanza max 5 cm dall' infisso e larghezza pari ad esso

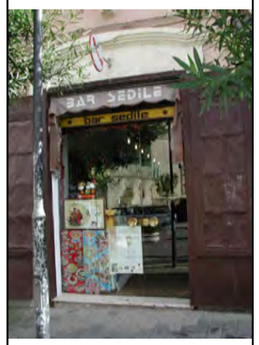
CASI COMPATIBILI







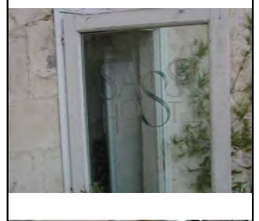






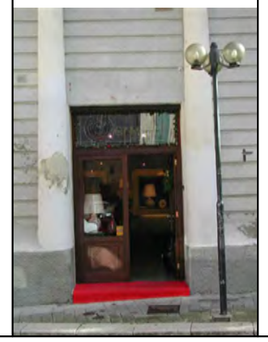










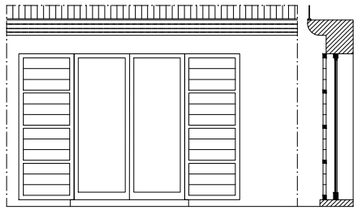


INSEGNE DI ESERCIZIO: casi particolari

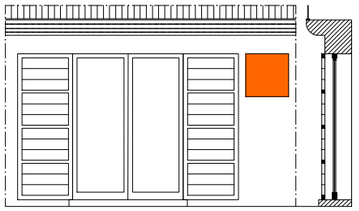
scheda n. 1

ESEMPIO

SOLUZIONE



porta priva di architrave e/o sopraluce e con spazio sovrastante ridotto

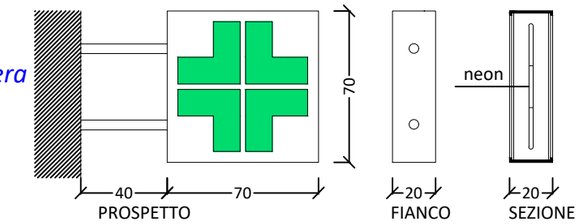


installazione: lateralmente alla porta con sporgenza max 5 cm dalla muratura superficie contenuta in 0,5 mq. superiormente allineata all'infisso.

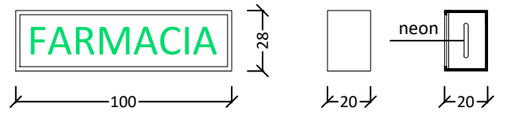
PER LE FARMACIE E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE A BANDIERA LUMINOSE

Struttura di metallo brunito croce o scritta verde su fondo bianco

insegne a bandiera



insegne a parete



ABACO MATERIALI E TECNICHE CONSENTITE PER LE INSEGNE

materiale	*fondo*	*caratteri*	*tecnica*
legno	naturale	diretti	incisi
			dipinti
	dipinto a tinta unita	applicati	bronzo
			ferro
			corten
	anche a lettere singole applicate direttamente all'architrave		
lamiera dipinta	dipinto a tinta unita	diretti	incisi
			dipinti
		applicati	bronzo
			ferro
			corten
lastra metallica	bronzo	diretti	incisi
	ferro		dipinti
	corten	applicati	naturali
			dipinti
	anche a lettere singole applicate direttamente all'architrave		
pietra locale **terracotta**	Calcare di Altamura	diretti	incisi
	Calcarenite di Gravina		a rilievo
	naturale	applicati	dipinti
	anche a lettere singole applicate direttamente all'architrave		
vetrografie	trasparente	diretti	smerigliatura, muscolatura, acidatura, molatura, pittura colorata, vetrate artistiche

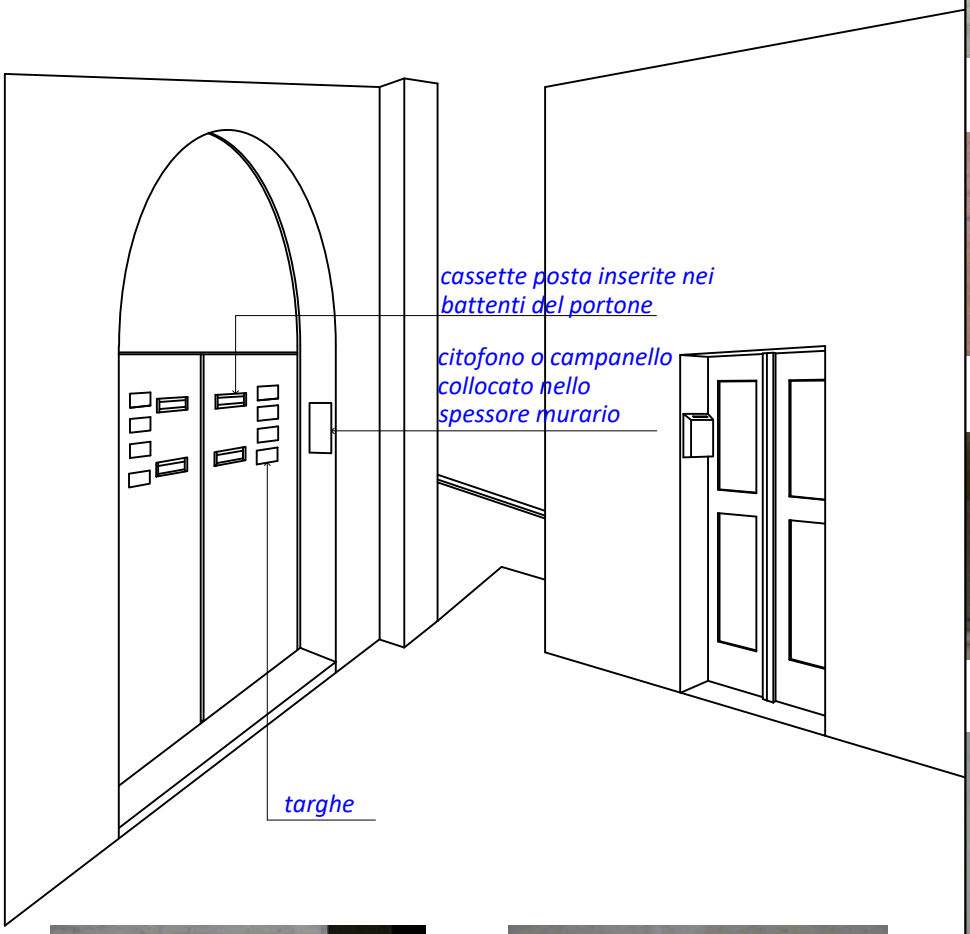
TARGHE - CITOFONI - NUMERI CIVICI - CASSETTE POSTA

Regolamento A.U. art. 4

scheda n. 2

impianto compatibile cassette posta più citofono

porta a vetro con cassetta posta nello spessore murario







MATERIALI CONSENTITI PER LE TARGHE			
fondo	*caratteri e simboli*	*materiali*	*tecnica*
lamiera dipinta	applicati	bronzo ferro	
	diretti		pittura incisione
lastra metallica bronzo, ferro, corten	applicati	stesso materiale del fondo	
	diretti		incisione













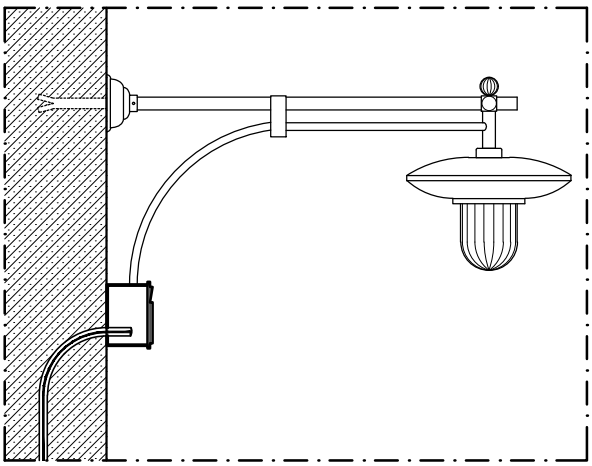
CASI COMPATIBILI

CORPI ILLUMINANTI

Regolamento A.U. art. 6

scheda n. 3

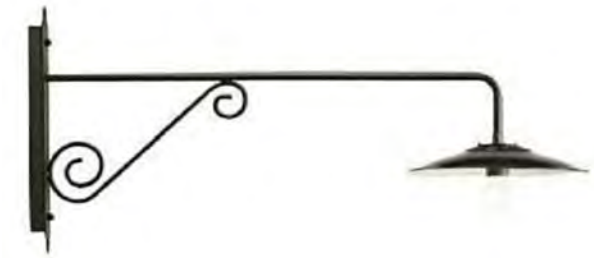
Tipologia corretta ma non a tenuta stagna





Organo per l'illuminazione pubblica - tipizzato su disegno specifico dell'Amministrazione Comunale

Tipologia tradizionale anche reinterpretata purchè priva di eccessi stilistici







I corpi illuminanti dovranno essere a tenuta stagna con protezione minima pari a IP 43









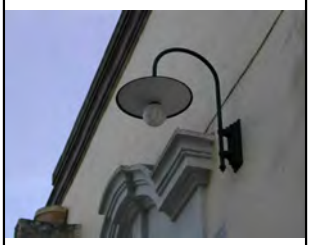






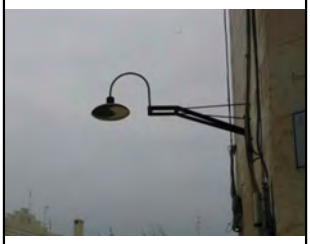
















CASI COMPATIBILI

INDICAZIONI DI DIREZIONE - PREINSEGNE

Regolamento A.U. art. 8

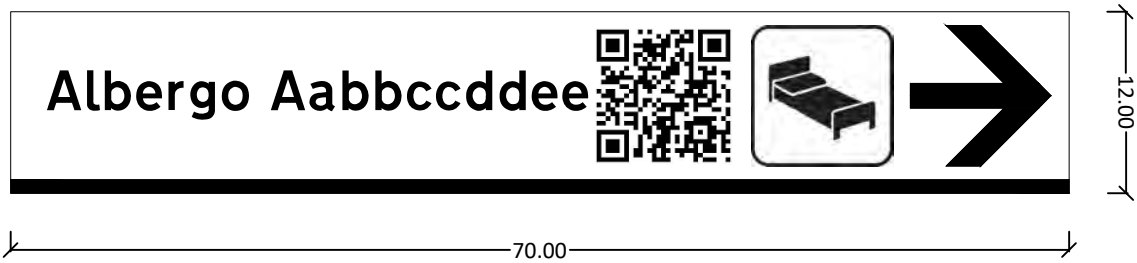
scheda n. 4

PREINSEGNE

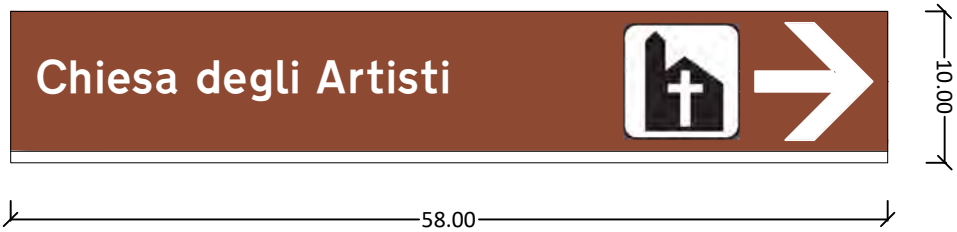
Preinsegna su percorso carrabile per attività di carattere culturale



Preinsegna su percorso carrabile per attività produttive



Preinsegna su percorso pedonale per attività di carattere culturale



Preinsegna su percorso pedonale per attività produttive





Preinsegne: cartelli contenenti scritte e/o loghi o altri riferimenti esposti in luoghi diversi da quello in cui si svolge l'attività culturale o produttiva.
Devono sempre indicare il percorso più breve per arrivare alla sede dell'attività.
Si possono installare al massimo tre preinsegne per ogni attivtà: la prima ad un accesso carrabile ai Sassi, la seconda ad un accesso pedonale e la terza lungo il percorso (carrabile o pedonale).
L'installazione è possibile esclusivamente sugli appositi pali predisposti dall'amministrazione Comunale.
I cartelli devono essere realizzati in alluminio scatolato a vassoio con pieghe di 15 mm e staffa posteriore di ancoraggio al palo.
Pittogrammi, scritte, frecce, e qr code devono essere conformi al codice della strada e realizzati su pellicola rifrangente, di colore bianco per le attività produttive e marrone per quelle culturali.
le dimensioni sono: cm 70 x 12 per le preinsegne su percorsi stradali e cm 10 x 58 per quelle sui percorsi pedonali.
Per l'installazione è attivo un apposito sportello presso l'ufficio Sassi del Comune.

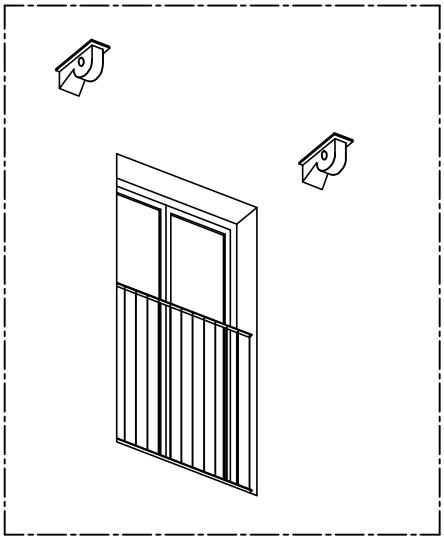
CASI COMPATIBILI

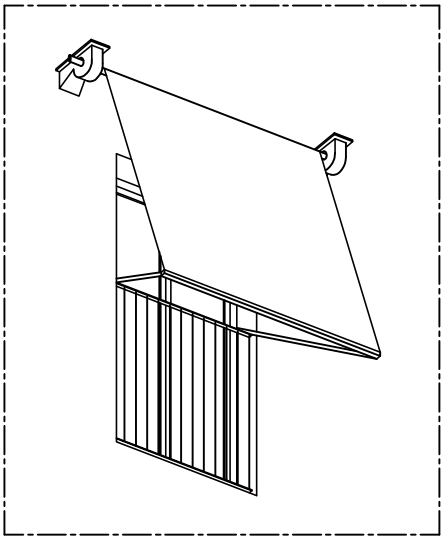
TENDE SOLARI - OMBRELLONI - PERGOLATI

Regolamento A.U. art. 9

scheda n. 5

TENDE SOLARI PER FINESTRE





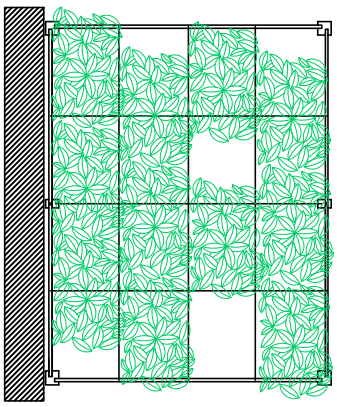
È auspicato il riutilizzo dei peducci forati esistenti; è consentita la ricostruzione o l'integrazione degli stessi in forme semplificate. La tenda montata su bastone deve essere in tela grezza o in tinta unita chiara o stuoia di fibre naturali; sbraccio massimo mt. 1,20.

OMBRELLONI

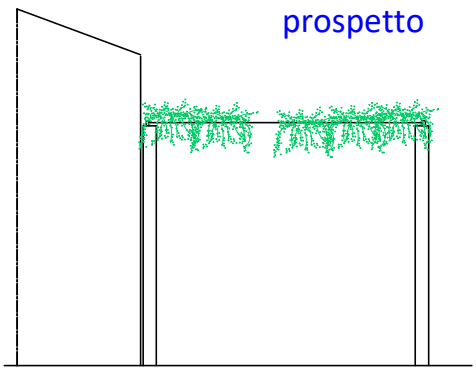


Per utilizzo residenziale. Fusto di legno o metallico, con telo superiore écru di diametro max. mt 2,00. Consentito su terrazze e corti o cortili comuni di proprietà privata.

ESEMPIO DI PERGOLATO TIPO



pianta



prospetto

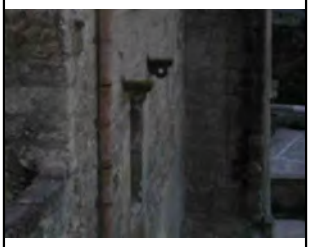
I pergolati devono essere realizzati con montanti in legno o ferro e cavetti orizzontali in acciaio per indirizzare il percorso delle essenze rampicanti; la struttura non deve intaccare i paramenti murari. È consentito l'ombreggiamento con arelle incannucciate naturali.

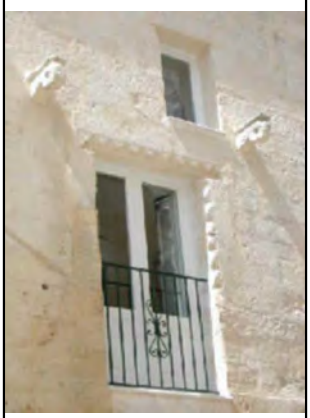














CASI COMPATIBILI

ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Regolamento A.U. art. 10 comma 4

scheda n. 6.0

CRITERI GENERALI

- *Consentite, previa autorizzazione, su suolo pubblico e privato visibile al pubblico.*
- *Superficie esterna pari al 50% della superficie commerciale dell'esercizio con limite min di mq. 20 e max. di mq. 50.*
- *L'insieme delle aree concesse non può superare il 40% dell'area disponibile detratti i coni visivi.*
- *Le aree interessate dai coni visivi non si possono occupare.*
- *Durata massima giorni 180 all'anno.*
- *Periodi superiori solo previo titolo abilitativo edilizio (D.P.R. 380/2001).*
- *Obbligo di smontaggio al termine del periodo autorizzato.*
- *Arredi in legno o metallo non infissi stabilmente al suolo.*
- *Se su marciapiede obbligo di lasciare uno spazio percorribile non inferiore a cm 150 libero da ostacoli.*
- *Divieto di accatastare all'esterno gli arredi durante gli orari di chiusura.*
- *Pedane in legno altezza massima cm 30 solo su aree con pendenza superiore al 5%.*
- *Consentite più pedane adiacenti fra loro ma di altezza massima cm 30 ognuna, collegate da gradino alzata 15 cm pedata 30 cm.*
- *Delimitazioni con fioriere in corten o in legno, parapetti dal disegno essenziale, capibastone in legno e funi, paraventi in vetro.*
- *Tutti gli elementi devono essere in legno mordenzato in colore noce scuro o verniciati in colori chiari: bianco, grigio chiaro o beige; tavoli e sedie in metallo possono avere anche finiture in colori scuri: grigio piombo, marrone o verde scuri.*
- *Vietati arredi in materiali diversi da legno e metallo quali: vimini, midollino, bambù, resine, materie plastiche, laminati, melaminici, mdf, ecc.).*

ASSETTO GENERALE







FIORIERE IN LEGNO



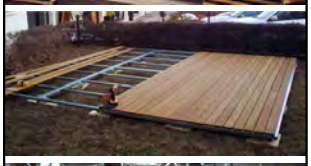


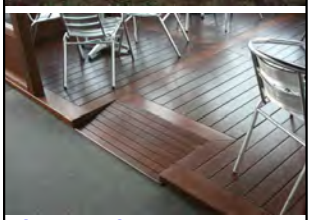
PARAVENTI IN VETRO



PEDANE IN LEGNO







OMBRELLONI



TAVOLI E SEDIE









ELEMENTI RISCALDANTI



ILLUMINAZIONE







CESTINI PORTARIFIUTI

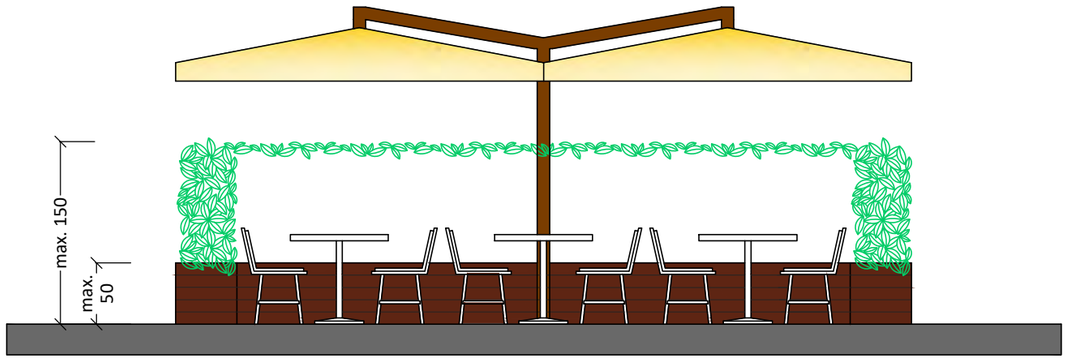


CASI COMPATIBILI

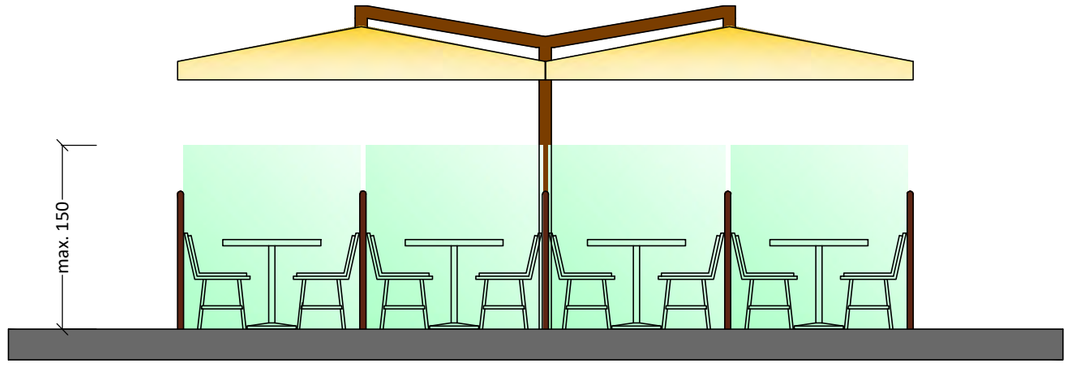
ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Regolamento A.U. art. 10 Comma 8 | scheda n. 6.1

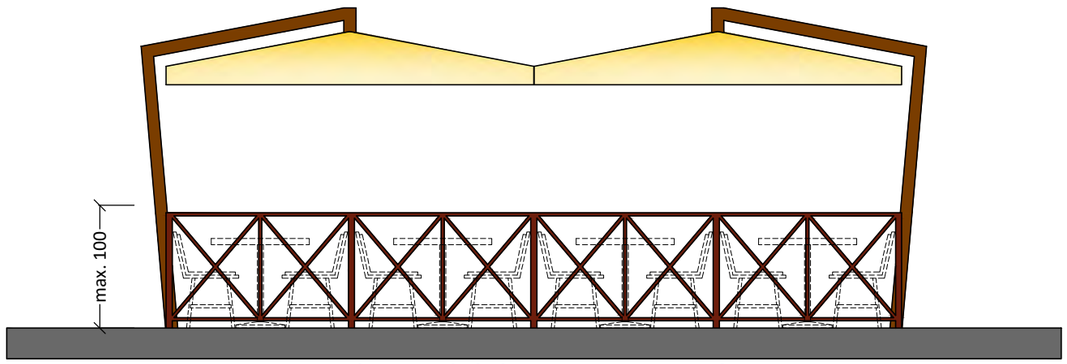
TIPOLOGIE INDICATIVE DI DELIMITAZIONI AMMISSIBILI (A TERRA O SU PEDANA)



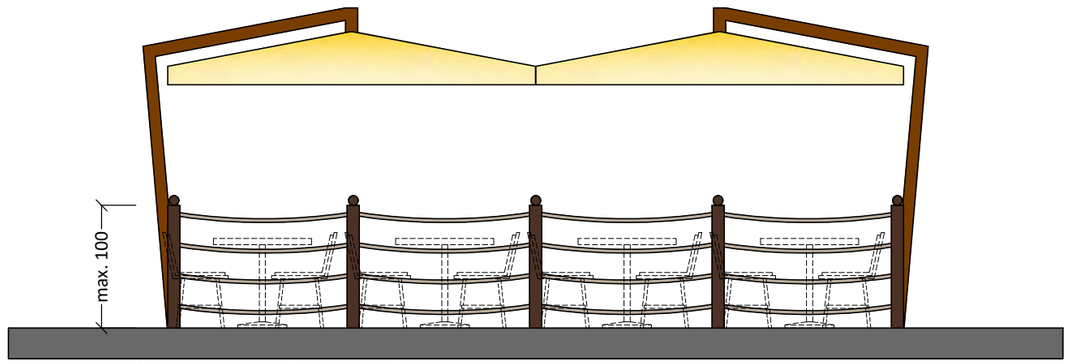
Con fioriere in corten o legno e piante o arbusti



Con paraventi in vetro

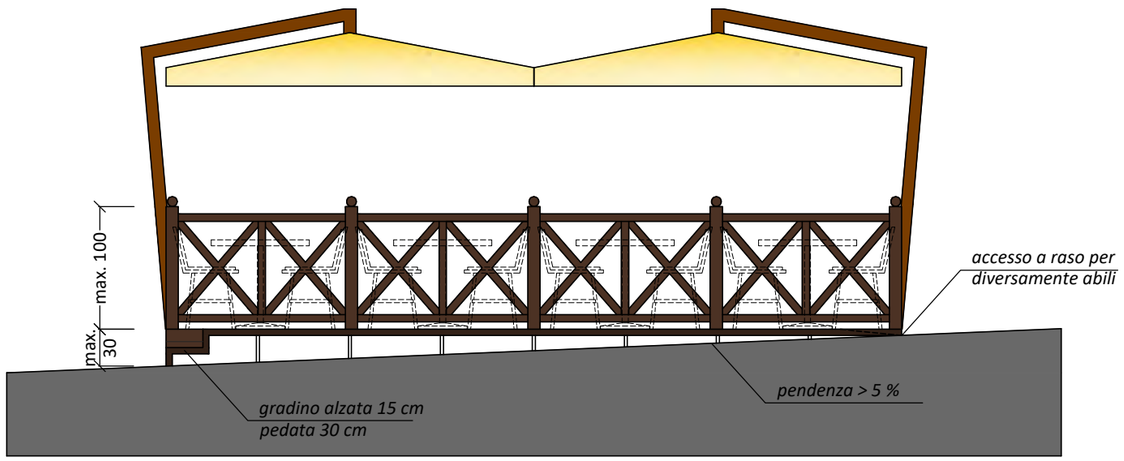


Con parapetti in corten o legno dal disegno essenziale

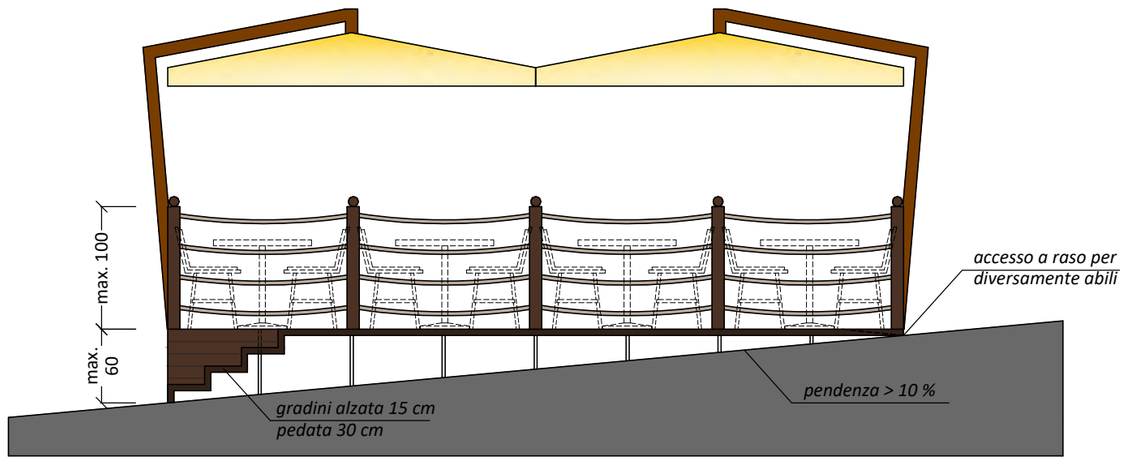


Con capobastone in legno e funi a catenaria

TIPOLOGIE DI PEDANE (pendenza minima 5%)



Con parapetti in corten o legno dal disegno essenziale (pendenza > 5%)



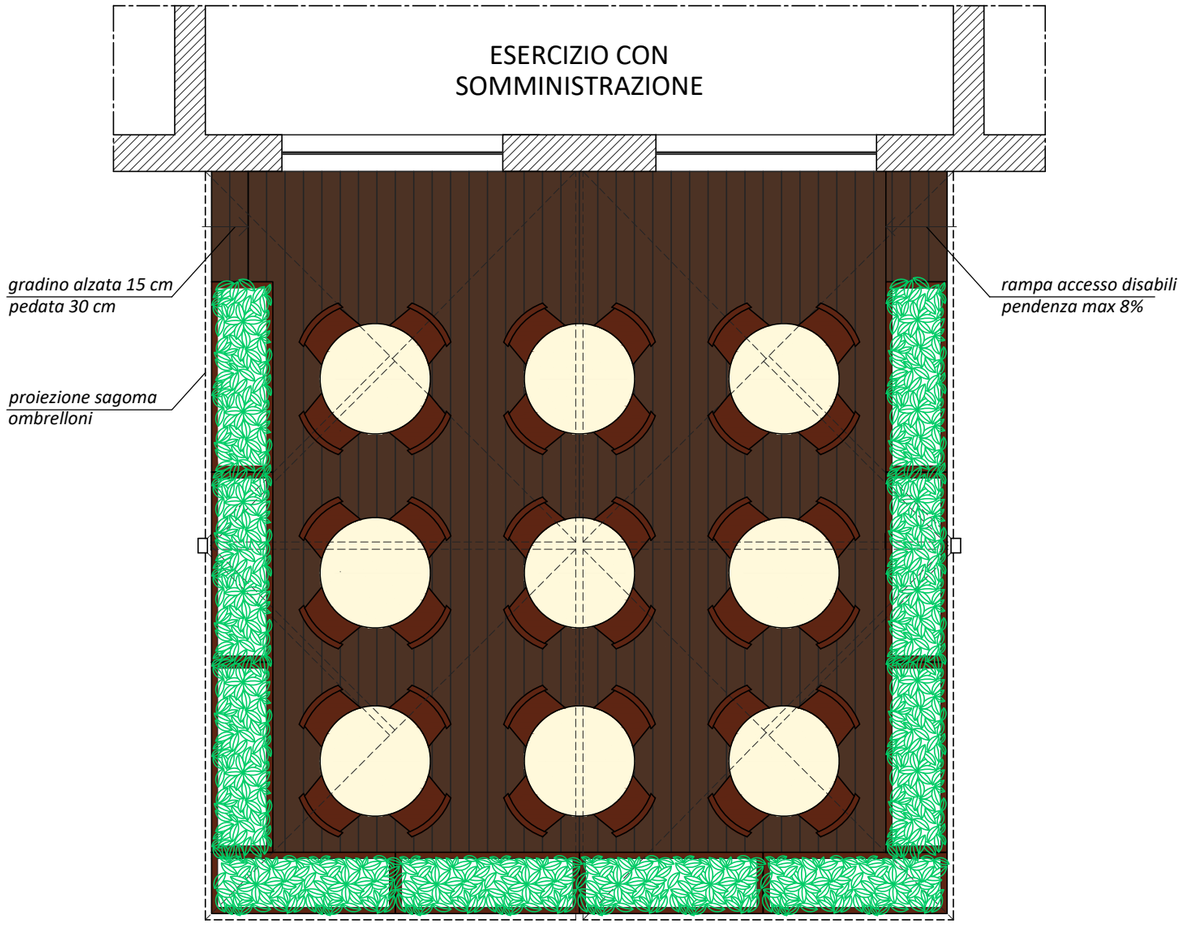
Con capobastone in legno e funi a catenaria (pendenza >10%)

ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

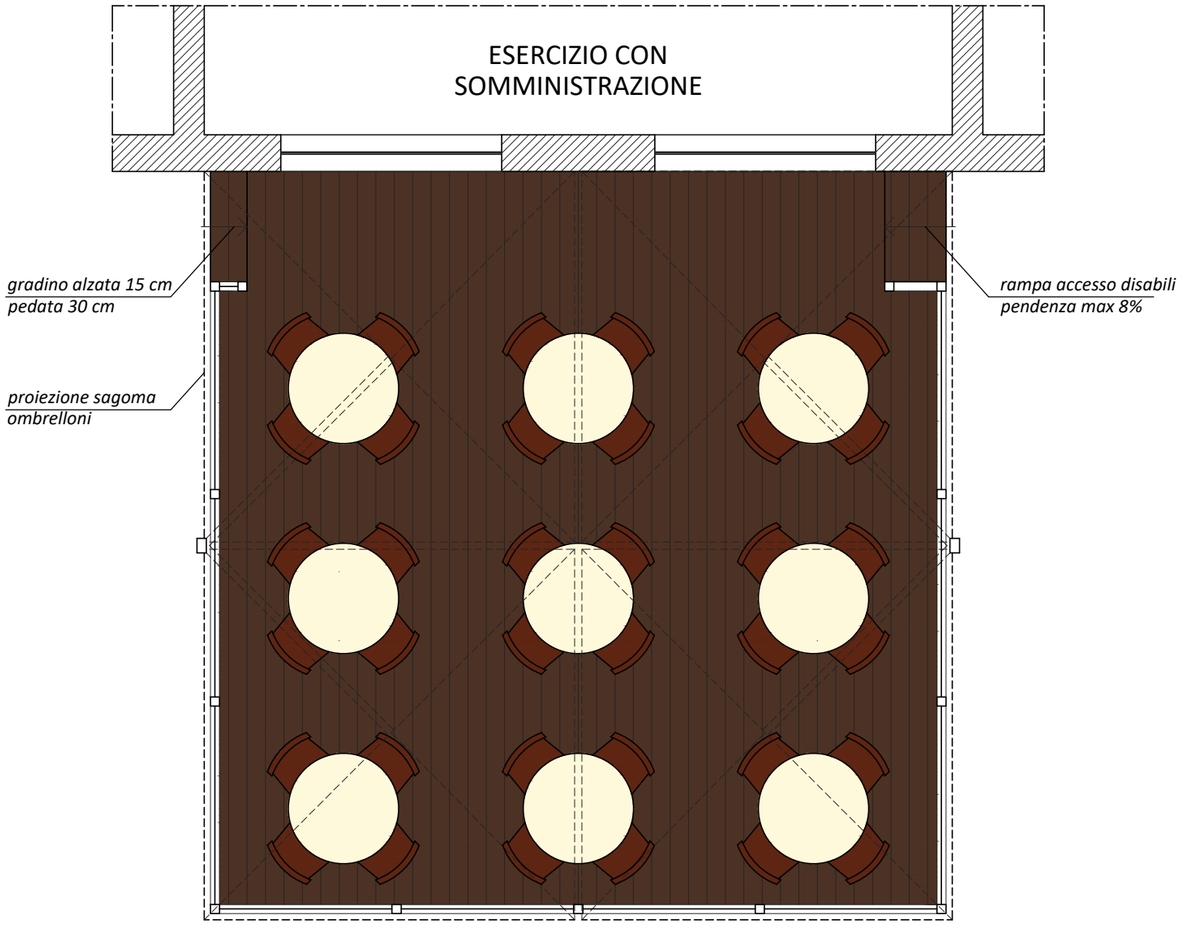
Regolamento A.U.
art. 10 comma 9

scheda
n. 6.2

TIPOLOGIE INDICATIVE DI PEDANE

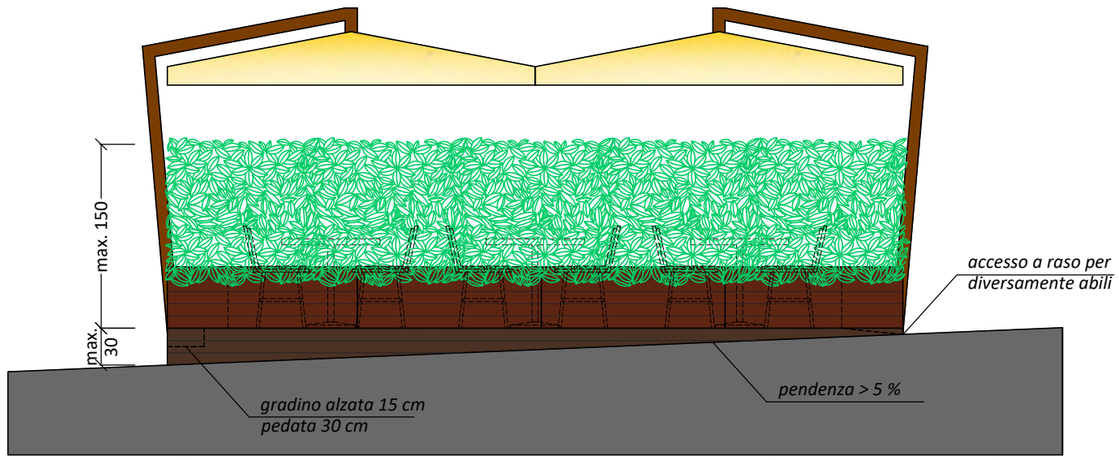


Pianta pedana con fioriere e piante o arbusti

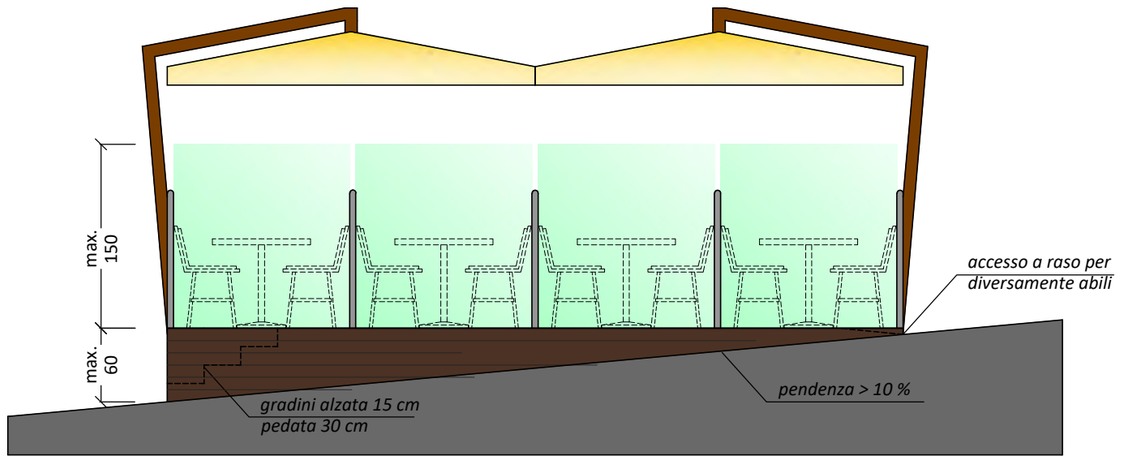


Pianta pedana con paraventi in vetro

PROFILI TRASVERSALI



Pedana con fioriere in corten o legno e piante o arbusti (pendenza > 5 %)



Pedana con paraventi in vetro (pendenza > 10%)

ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Regolamento A.U. art. 10 comma 10	scheda n. 6.3

TIPOLOGIE DI OMBRELLONI



Tipologia a fusto centrale



Tipologia a sbraccio laterale

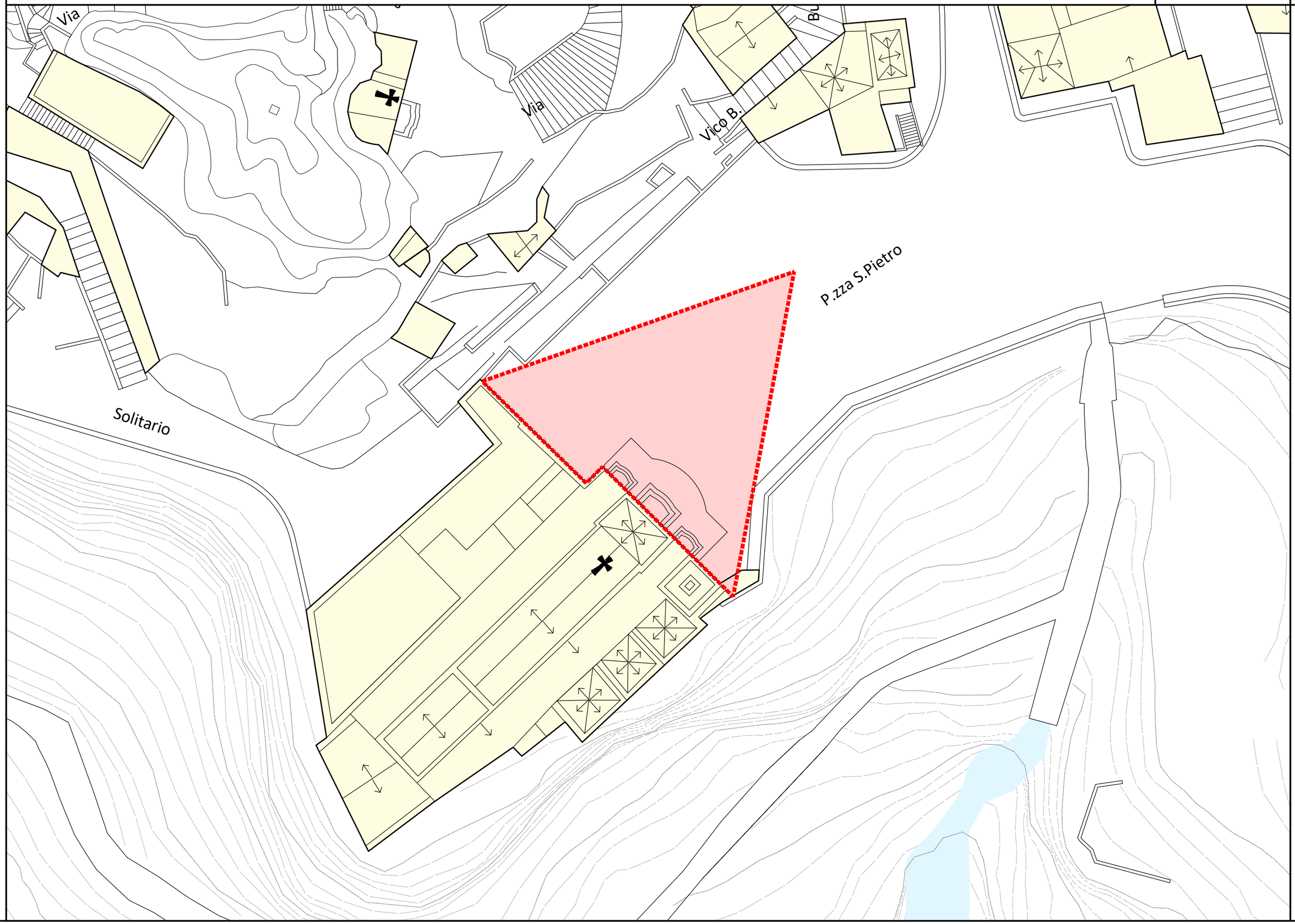


Tipologia multipla

ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PIAZZA SAN PIETRO - CHIESA SS. PIETRO E PAOLO - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

scheda
n. 6.4



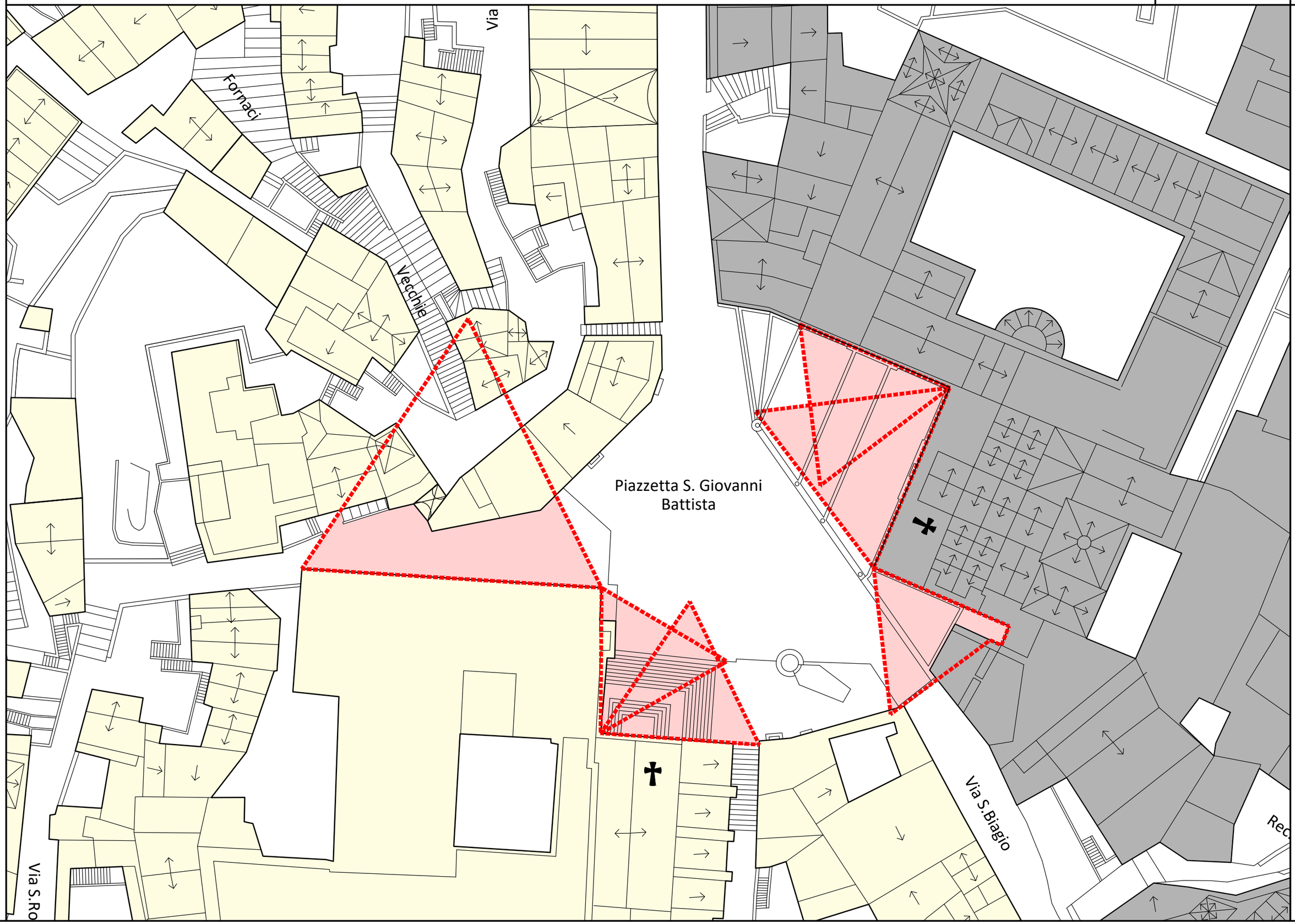
ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PIAZZETTA SAN GIOVANNI BATTISTA - MONUMENTI VARI - CONI VISIVI

Come modificati da parere vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata del 26/03/2025 Prot. 0003789-P.

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

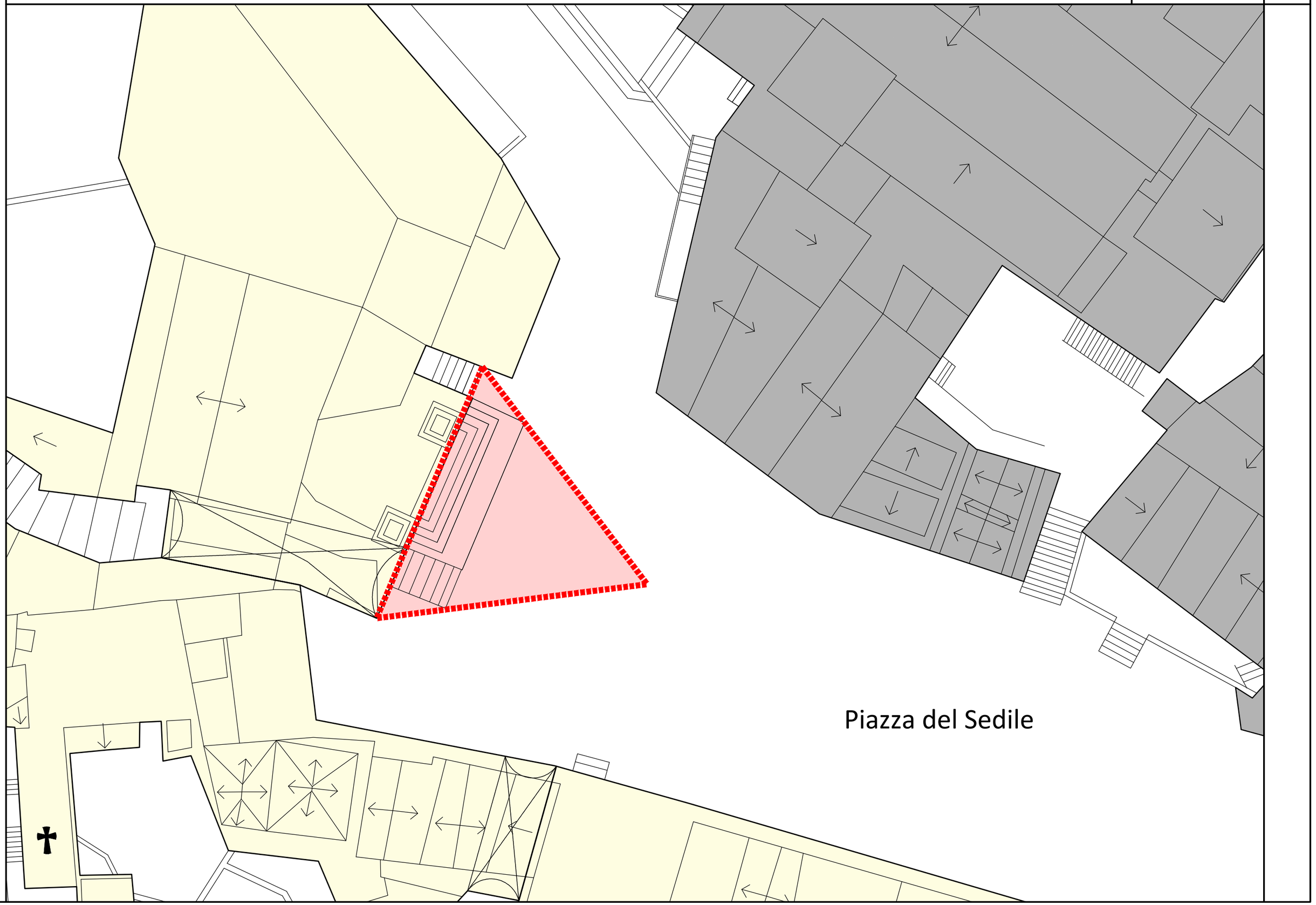
scheda
n. 6.5



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PIAZZA SEDILE - PALAZZO DEL SEDILE - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

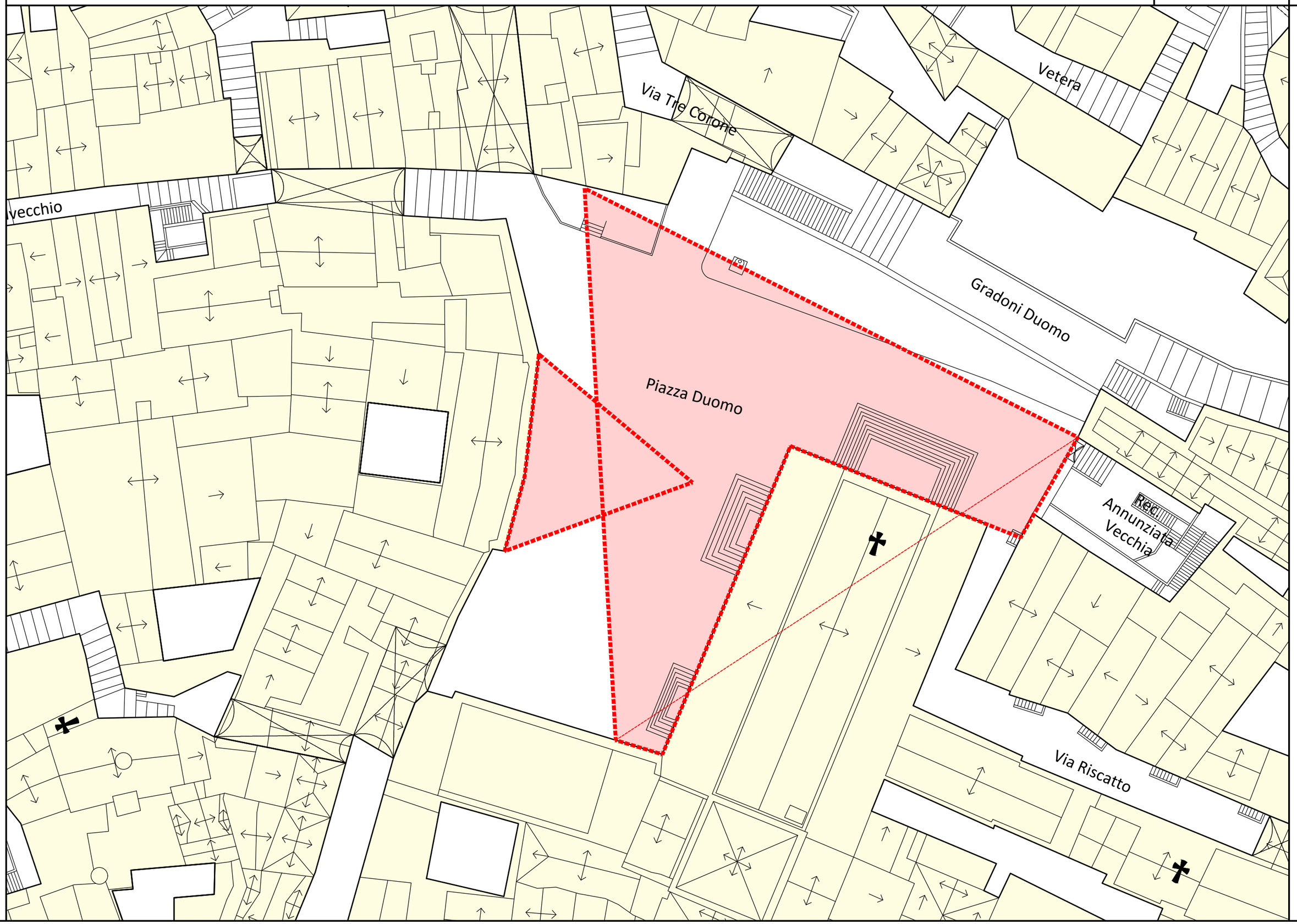
scheda
n. 6.6



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PIAZZA DUOMO - CATTEDRALE - PALAZZO MALVEZZI - CONI VISIVI

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

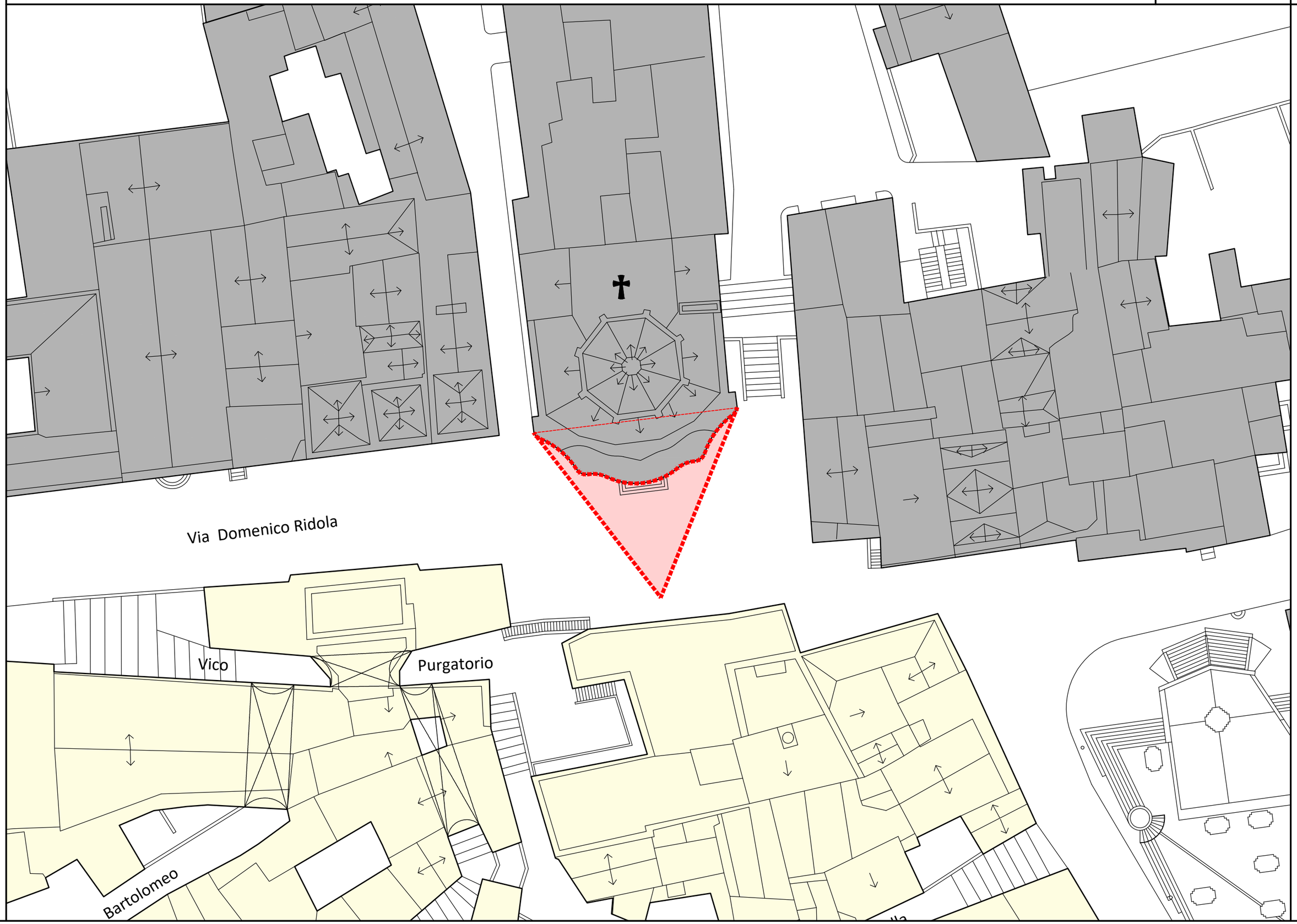
scheda
n. 6.7



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA D. RIDOLA - CHIESA DEL PURGATORIO - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

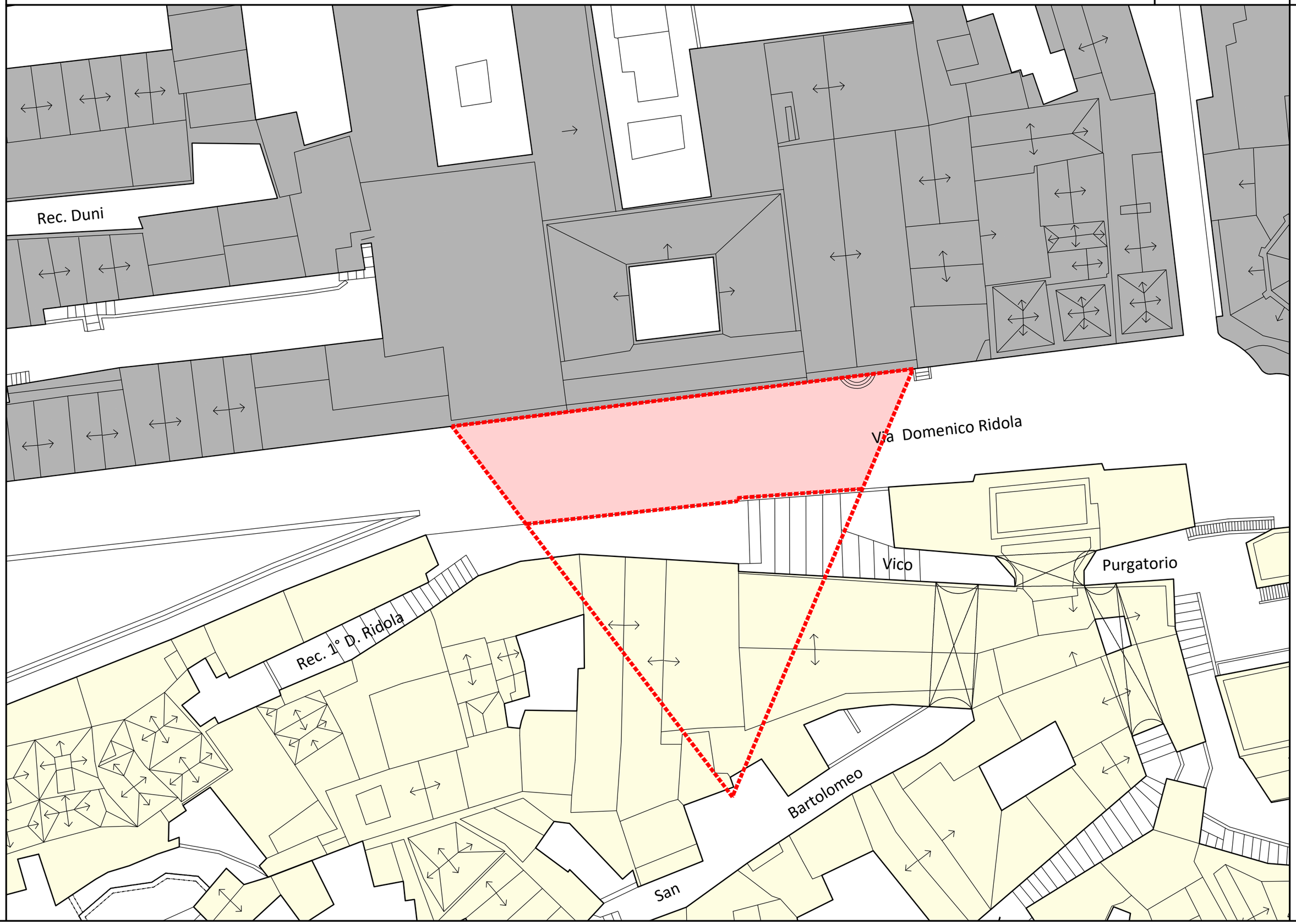
scheda
n. 6.8



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA D. RIDOLA - CHIESA E CONVENTO DI SANTA CHIARA - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

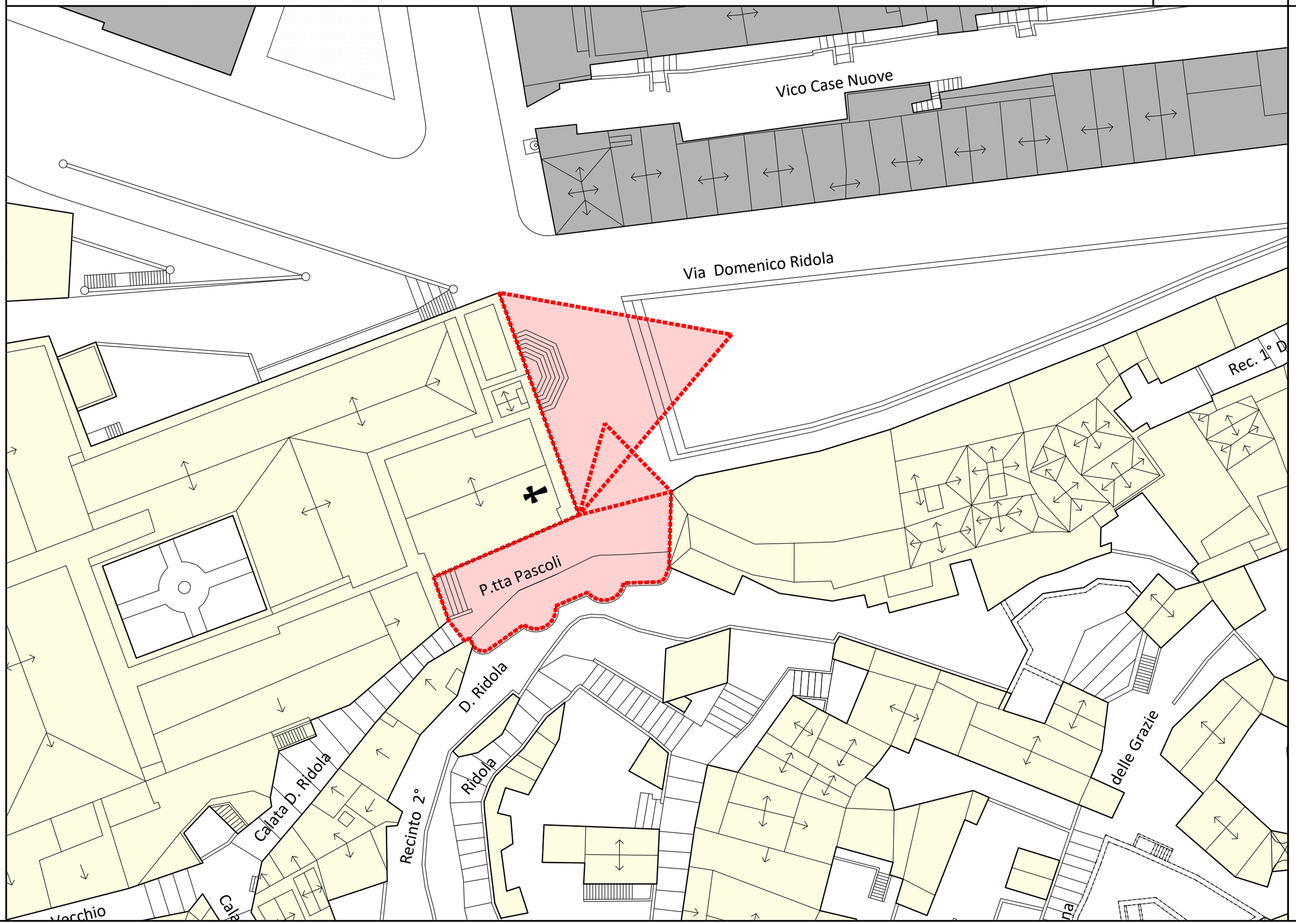
scheda
n. 6.9



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA D. RIDOLA - PIAZZETTA PASCOLI - PALAZZO LANFRANCHI - CONI VISIVI

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

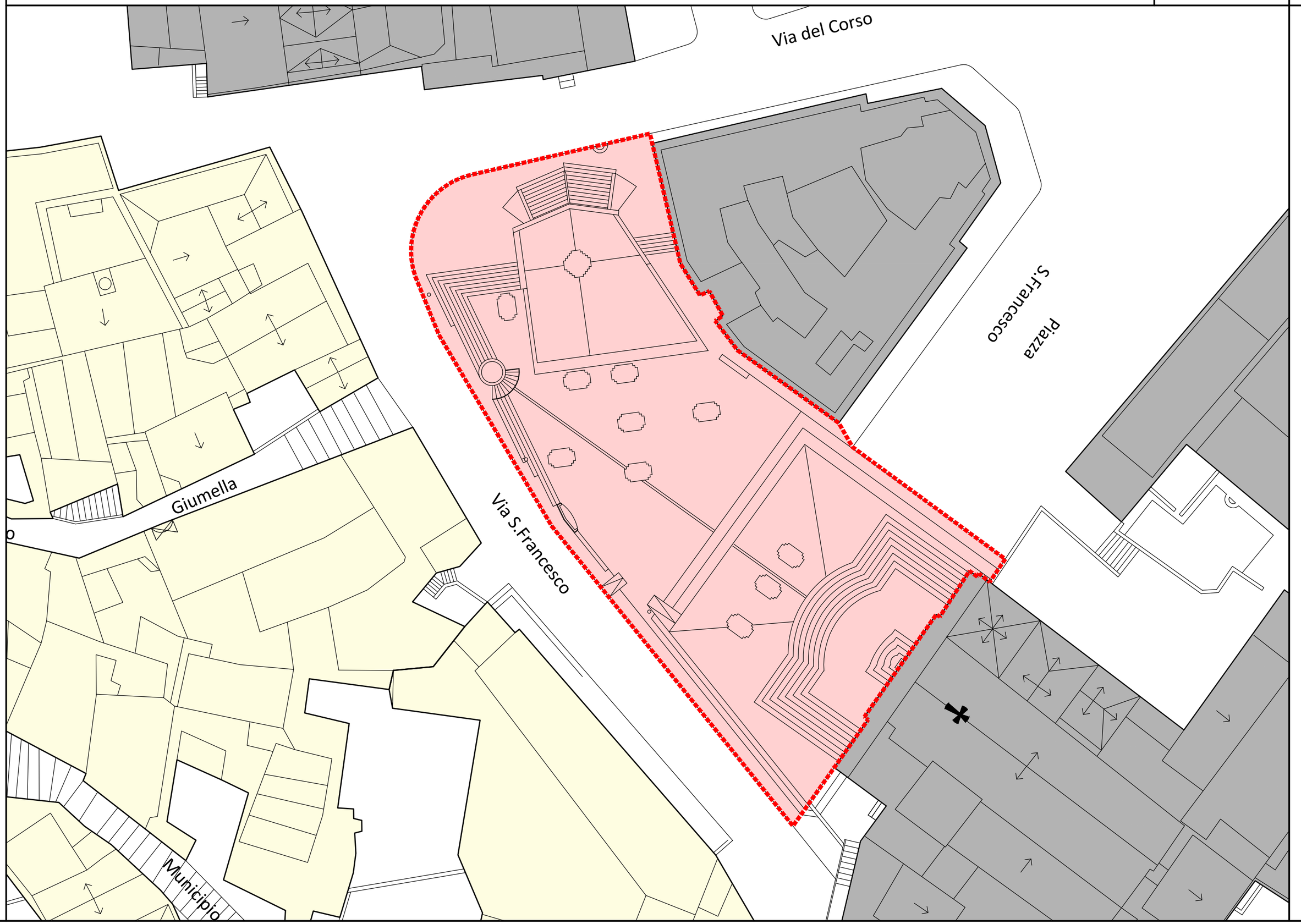
scheda
n. 6.10



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI - CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI - AREA INTERDETTA

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

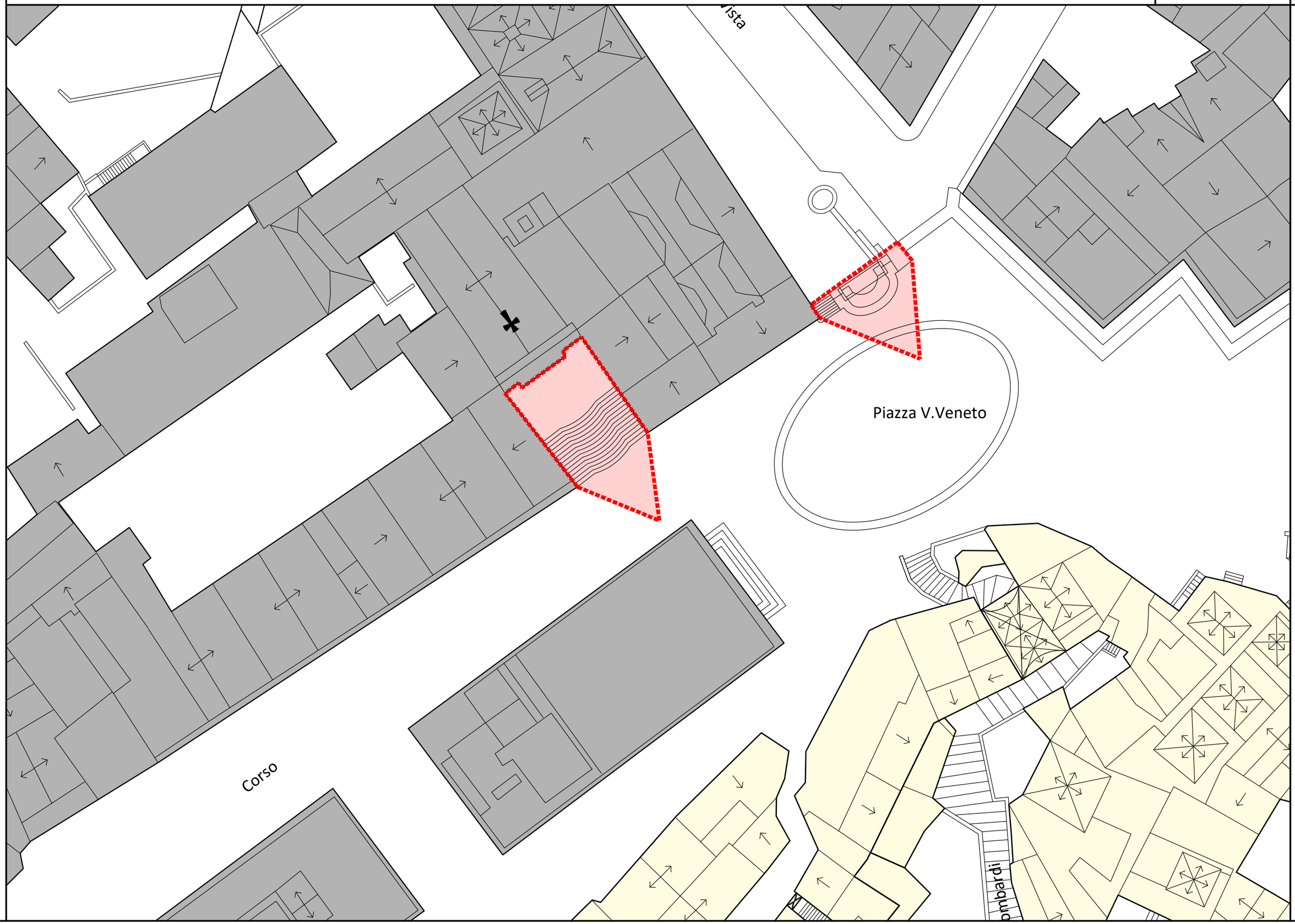
scheda
n. 6.11



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PIAZZA VITTORIO VENETO - CHIESA DI SANTA LUCIA E FONTANA FERDINANDEA - CONI VISIVI

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

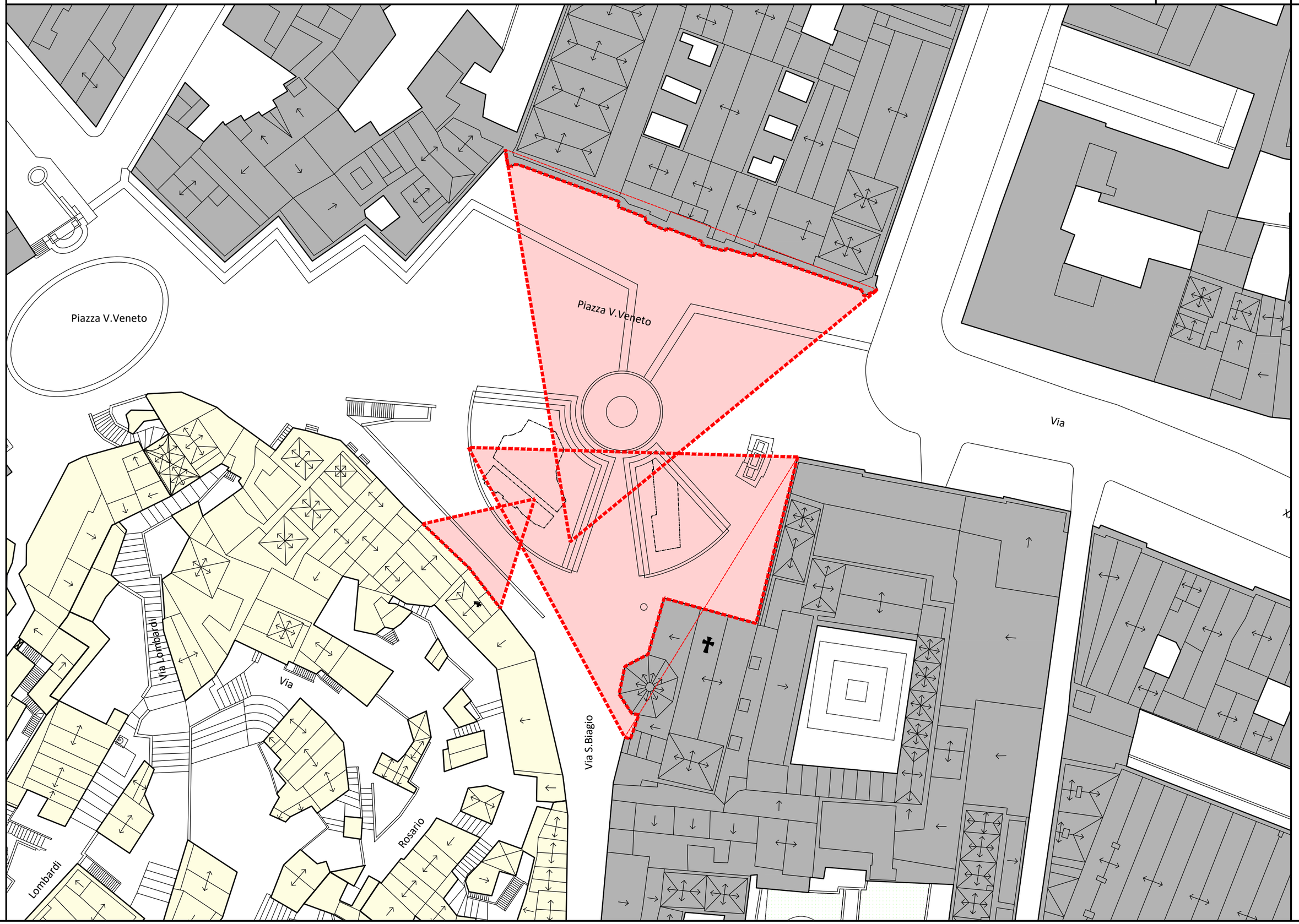
scheda
n. 6.12



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PIAZZA VITTORIO VENETO - MONUMENTI VARI - CONI VISIVI

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

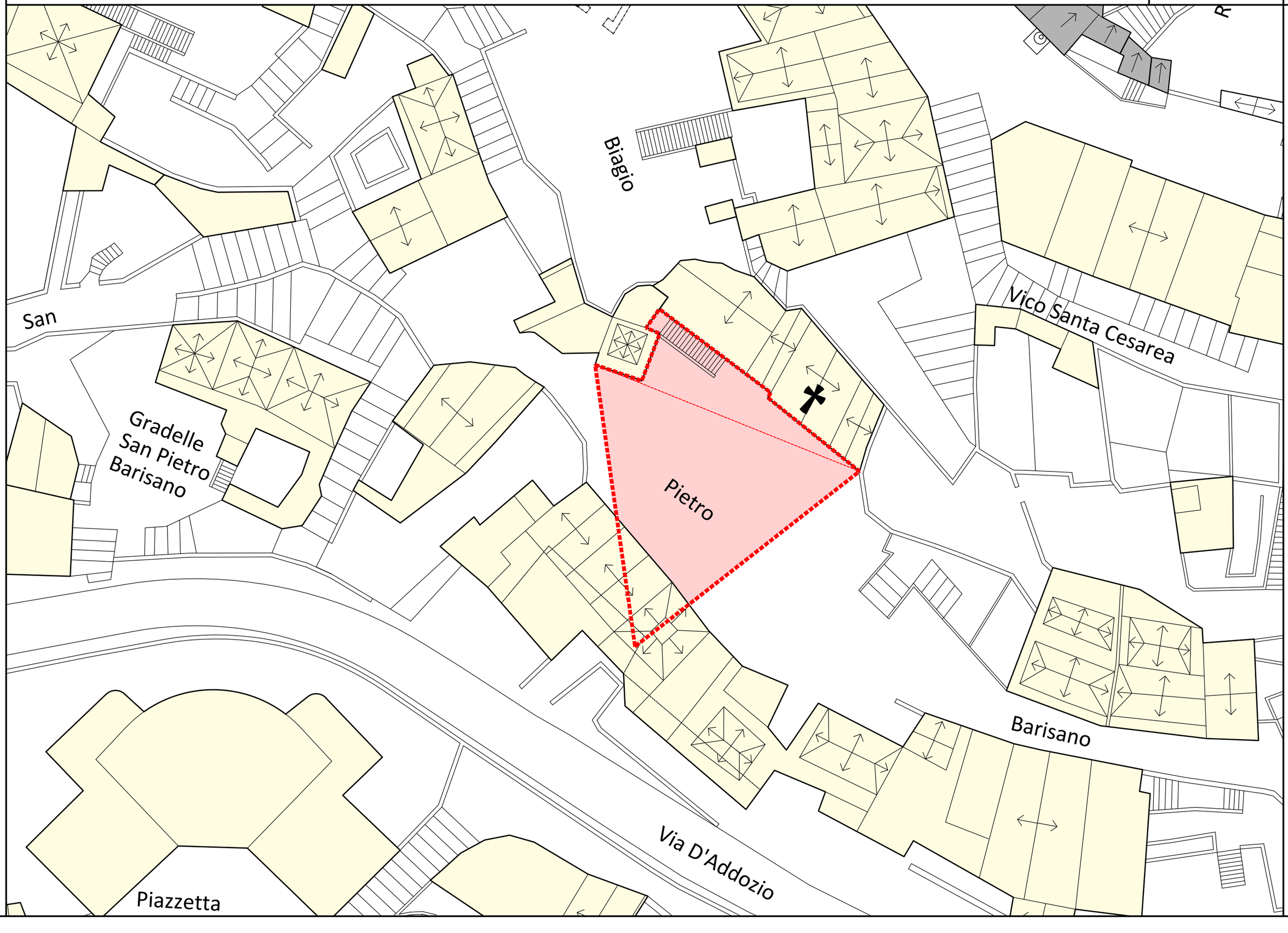
scheda
n. 6.13



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA SAN PIETRO BARISANO- CHIESA DI SAN PIETRO BARISANO - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

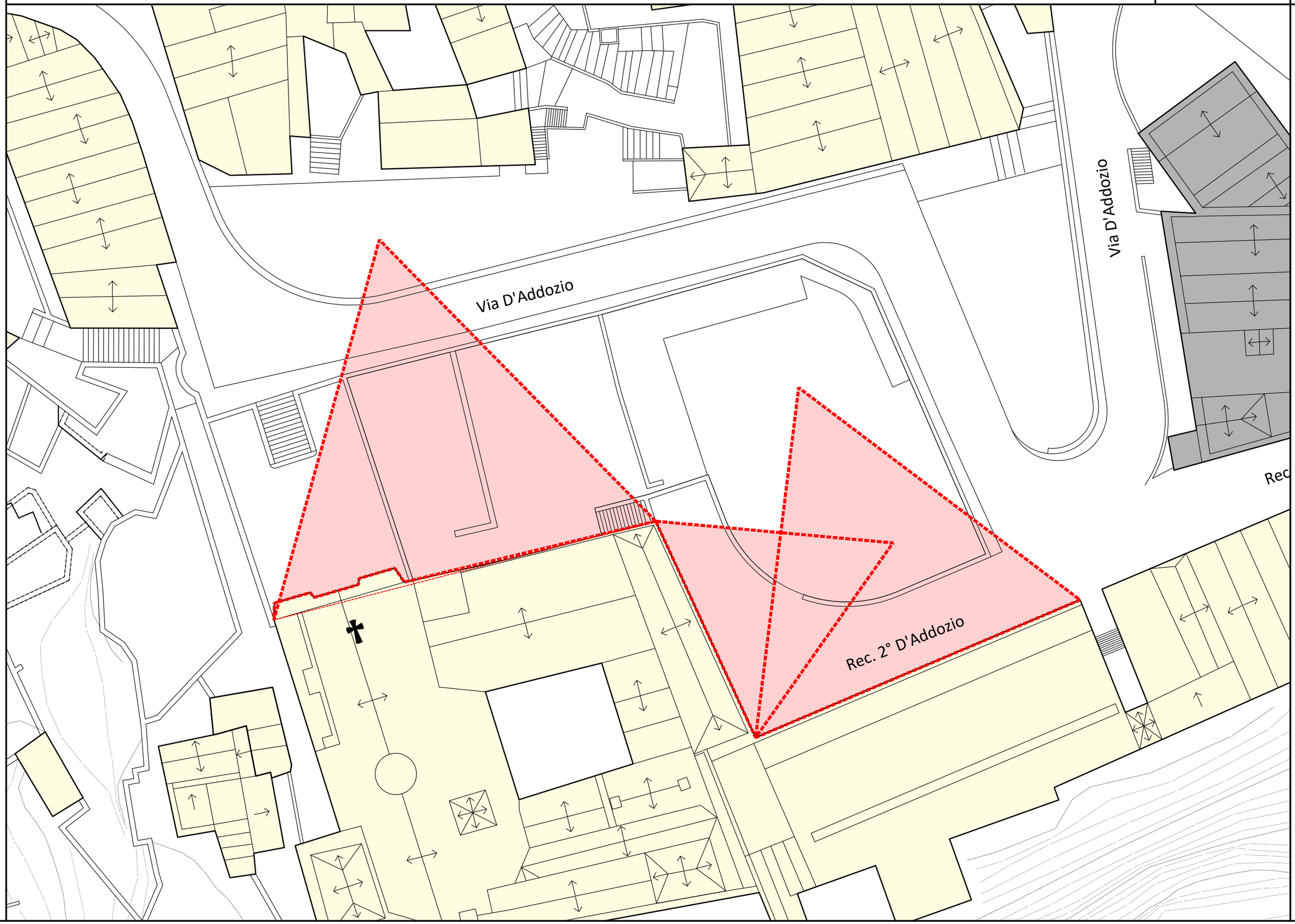
scheda
n. 6.14



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA D'ADDOZIO - CHIESA E CONVENTO DI SANT'AGOSTINO - CONI VISIVI

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

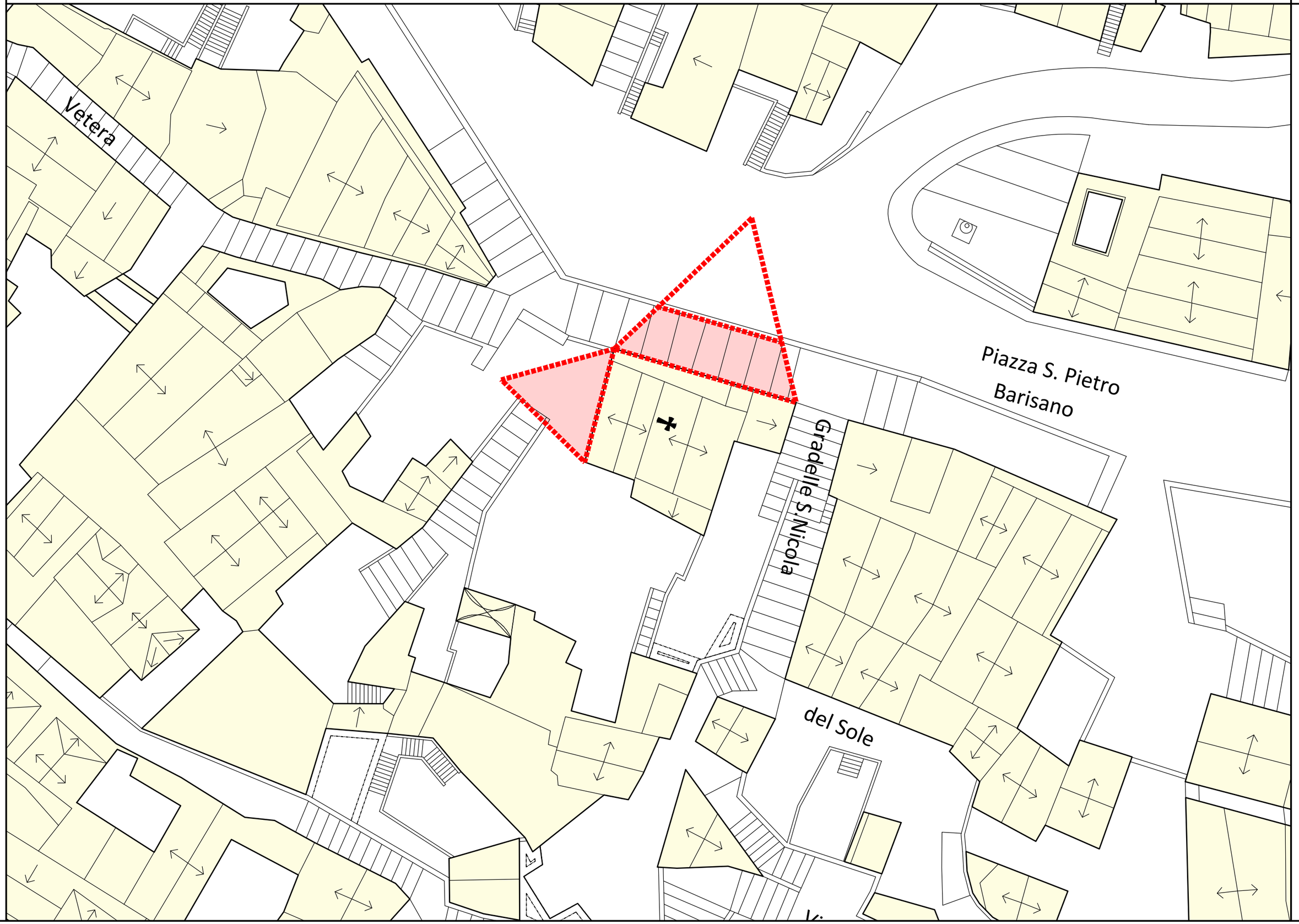
scheda
n. 6.15



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA FIORENTINI - CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTÚ NUOVA - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

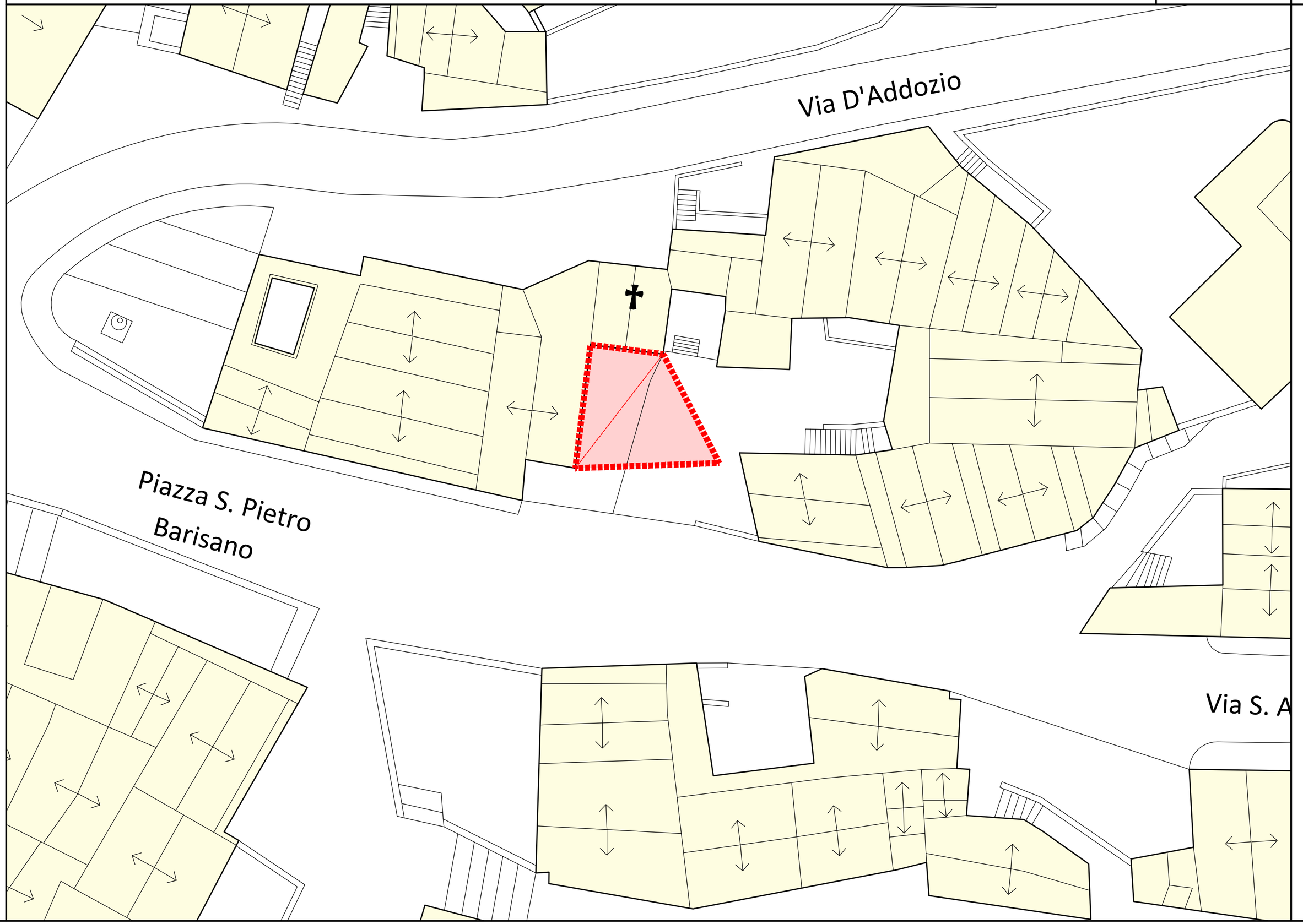
scheda
n. 6.16



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA SANT'ANTONIO ABATE - CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

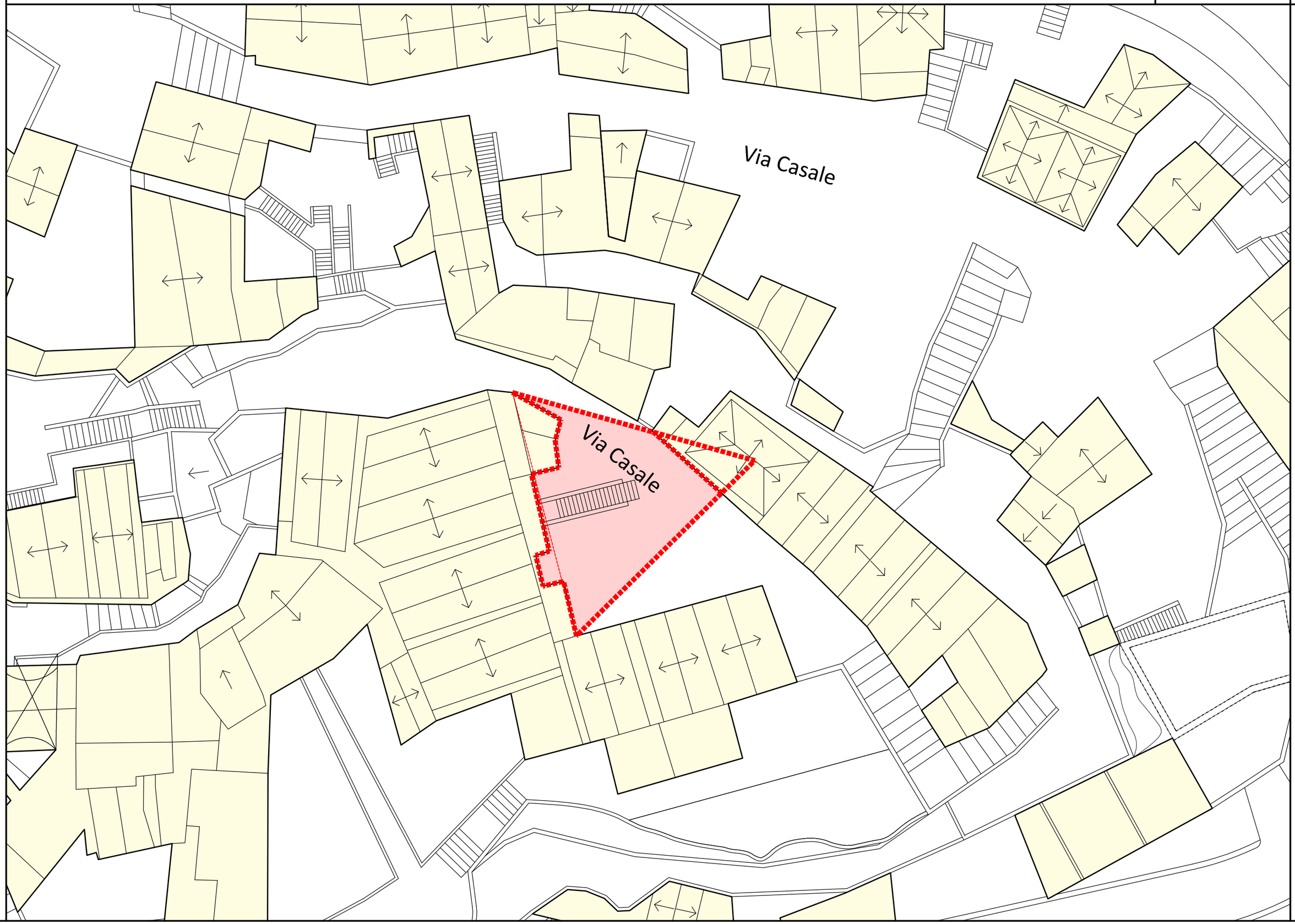
scheda
n. 6.17



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA CASALE - PALAZZO DEL CASALE - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

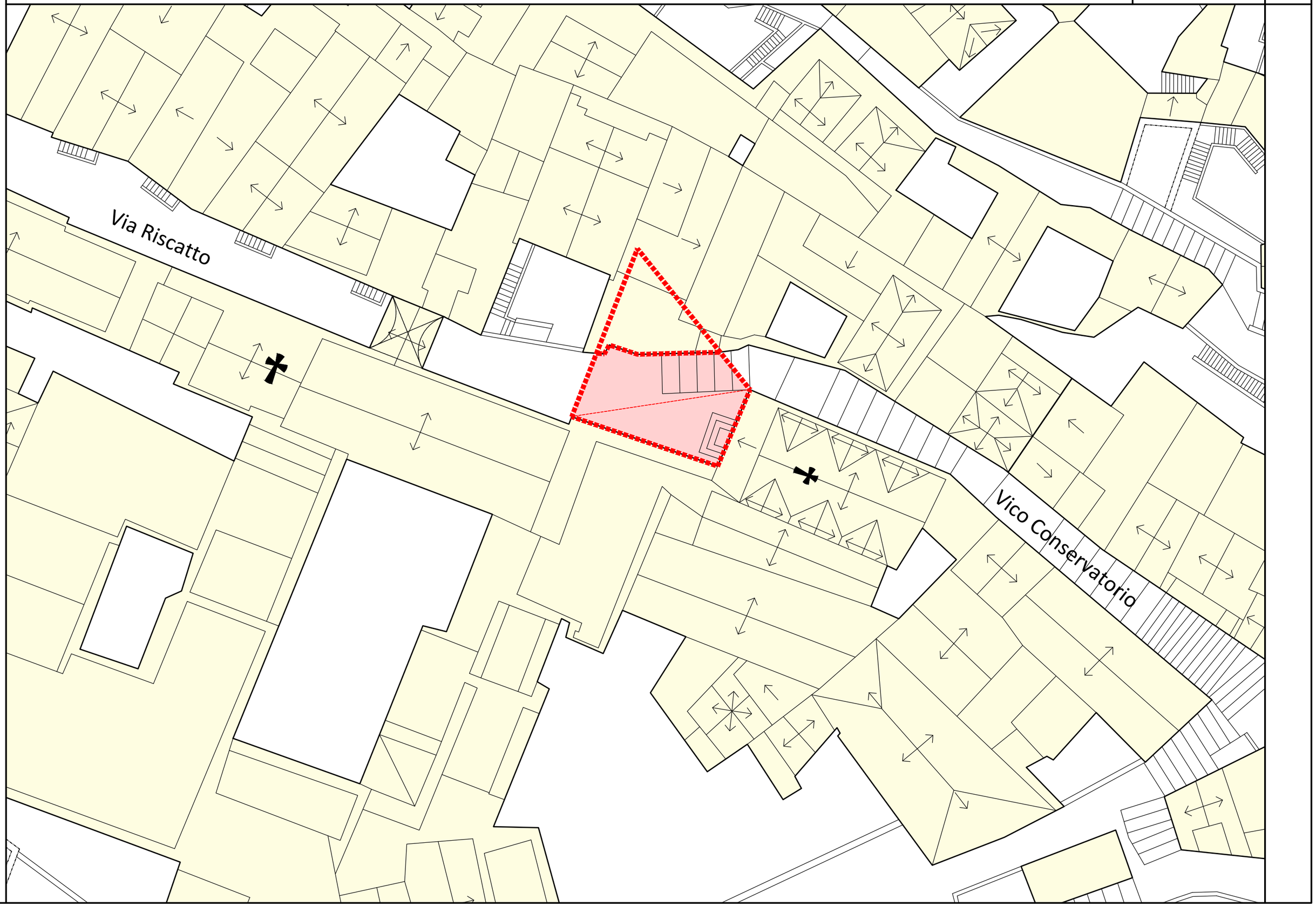
scheda
n. 6.18



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA RISCATTO - CHIESA E CONVENTO DI SAN GIUSEPPE - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

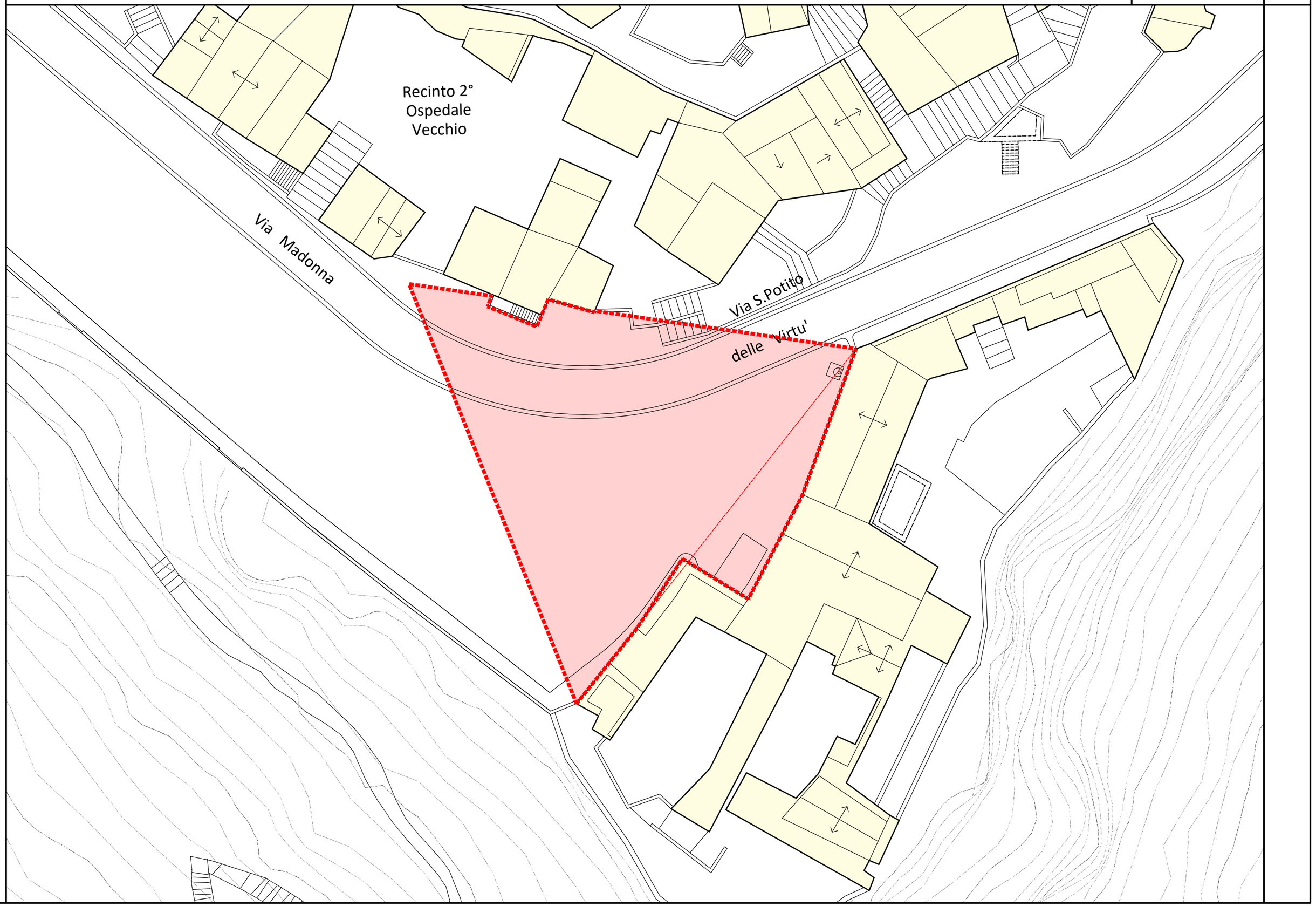
scheda
n. 6.19



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA MADONNA DELLE VIRTÚ - CONVENTO DI SANTA LUCIA E AGATA - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

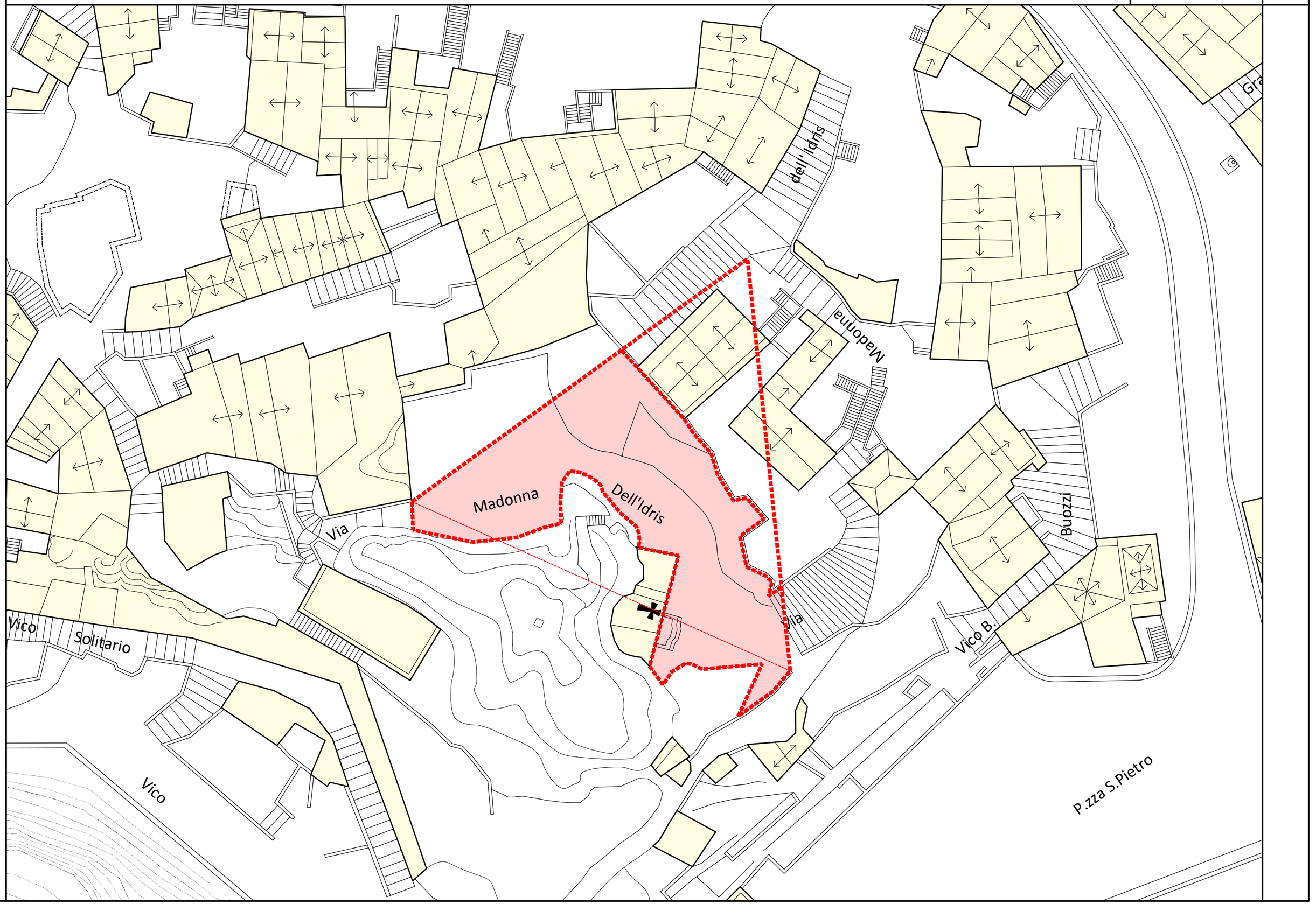
scheda
n. 6.20



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VIA MADONNA DELL'IDRIS - CHIESE DI MADONNA DELL'IDRIS E SAN GIOVANNI IN MONTERRONE - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

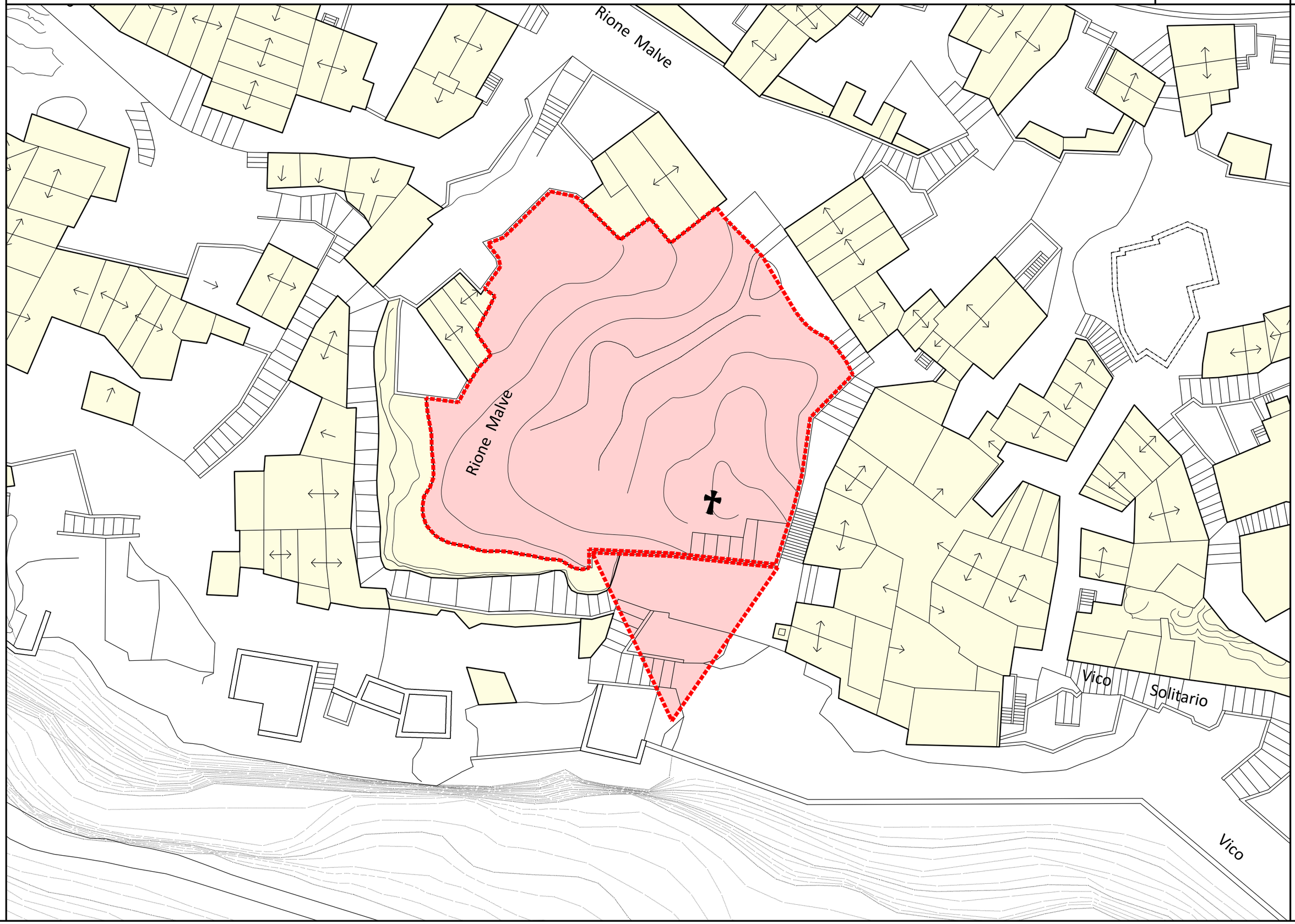
scheda
n. 6.21



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
RIONE MALVE - CHIESA DI SANTA LUCIA ALLE MALVE E NECROPOLI SOVRASTANTE - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

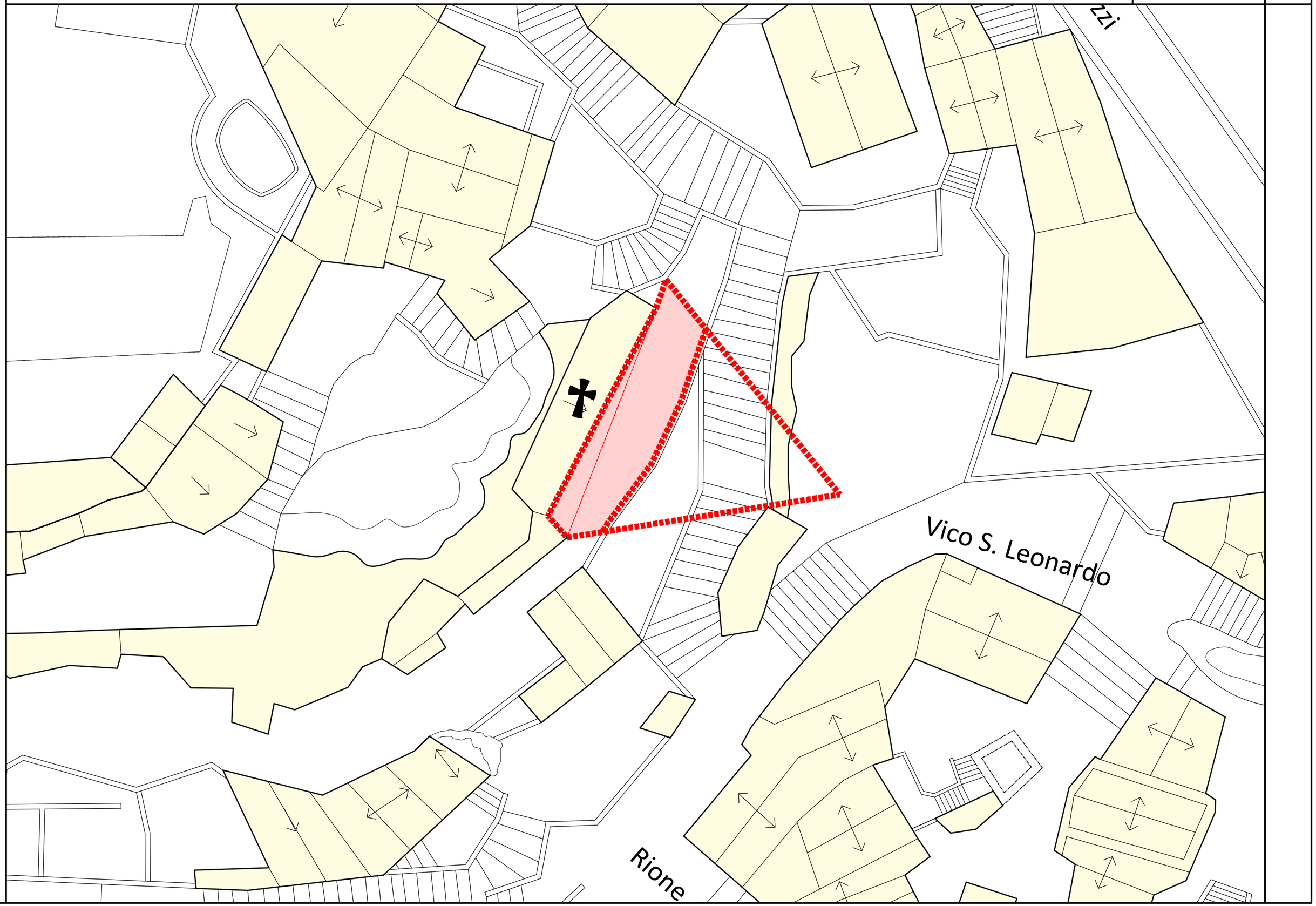
scheda
n. 6.22



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
VICO SAN LEONARDO - CHIESA DI SAN LEONARDO - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

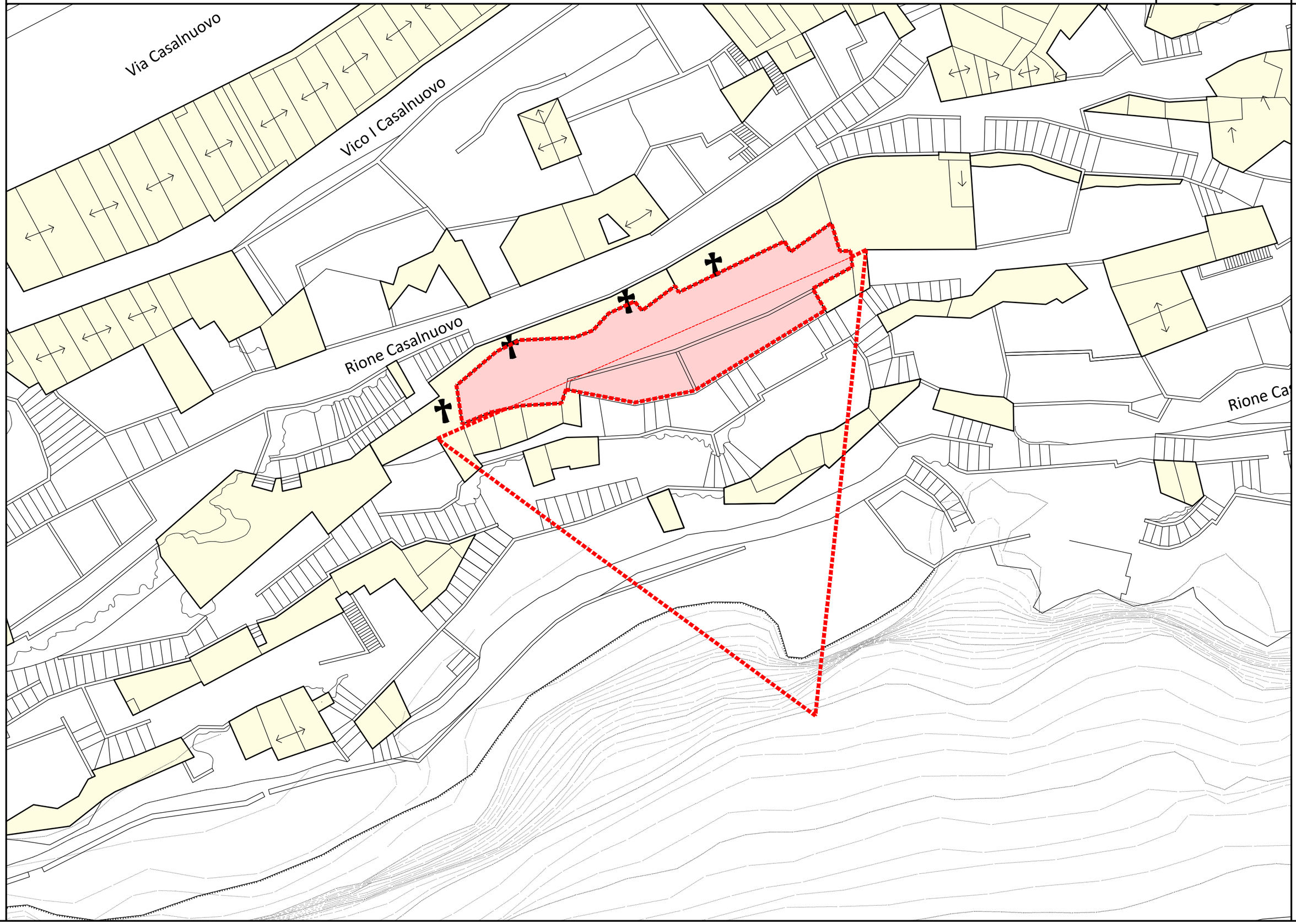
scheda
n. 6.23



ARREDI PER AREE ESTERNE A SERVIZIO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
RIONE CASALNUOVO - CONVICINIO DI SANT'ANTONIO - CONO VISIVO

Regolamento A.U.
art. 10 comma 16

scheda
n. 6.24



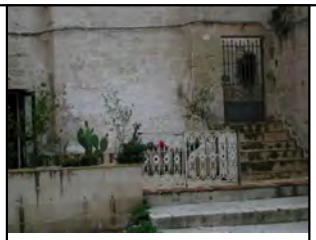
VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Regolamento A.U. art. 11

scheda n. 7

CASI COMPATIBILI

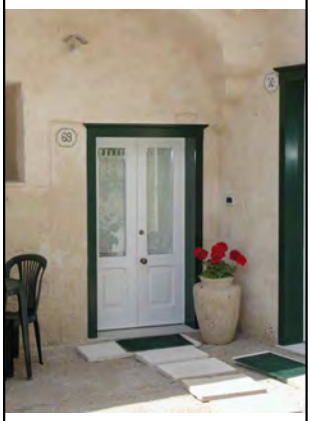
Fioriere organiche al progetto di recupero








Colture in vaso in contenitori realizzati con materiali lapidei o terracotta.


Riutilizzo delle vecchie pile







Per la sistemazione di corti di vicinato e spazi pubblici si deve prediligere l'inserimento del verde attraverso una progettazione organica al contesto






ANTENNE E APPARATI TECNOLOGICI

Regolamento A.U. art. 12

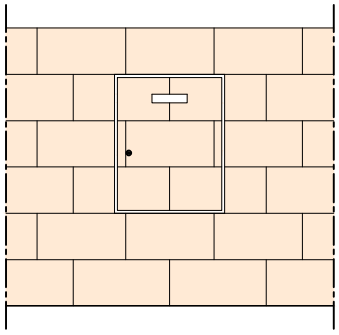
scheda n. 8

L'impiego di parabole realizzate con materiale trasparente consente di minimizzare l'impatto ambientale. L'antenna, collocata in una zona marginale del tetto, non è visibile dai percorsi interi dei Sassi.





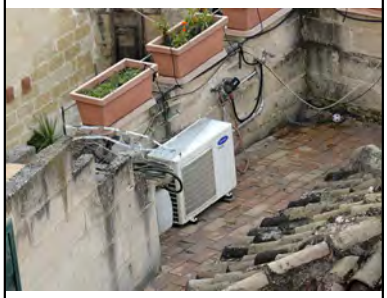
Contatori gas ed elettricità: alloggiati in nicchia di dimensioni adeguate; sportello con telaio in profilato metallico zincato verniciato in tinta unica chiara e rivestito con spaccatelle di tufo poste in opera secondo l'orditura del paramento murario.





Le unità esterne dei climatizzatori devono essere collocate in appositi ambienti; in abbaini ricavati sulle coperture o in punti non visibili dai percorsi pubblici. Per soluzioni diverse si rimanda alle N.T.A. vigenti. Sono preferibili i sistemi privi di unità esterna.



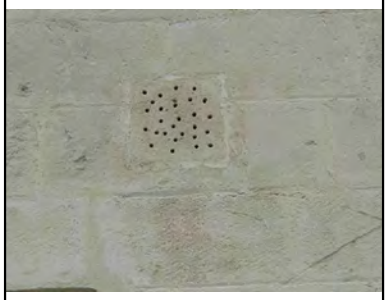


Le telecamere e gli allarmi, ove strettamente necessari, devono essere mimetizzati mediante soluzioni adeguate.





Le spaccatelle in tufo per il mascheramento degli aeratori devono essere di disegno semplice e sobrio, richiamando, ove possibile, motivi ornamentali della tradizione locale.









CASI COMPATIBILI